

Consiglio Provinciale

Giunta Provinciale di Grosseto

Leonardo Marras (presidente)

*Marco Sabatini (vicepresidente, assessore al Governo del Territorio)
Federico Balocchi, Gianfranco Chelini, Fernando Pianigiani, Enzo Rossi,
Patrizia Siveri, Cinzia Tacconi, Tiziana Tenuzzo (assessori)*

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 2010

Valutazione Ambientale Strategica

RELAZIONE - RAPPORTO AMBIENTALE

Grosseto - Giugno 2010

GRUPPO DI PROGETTAZIONE ESTERNO

Professionisti incaricati

arch. Alessandro Vignozzi (coordinatore scientifico)

arch. Stefano Giommoni

arch. Rita Monaci

arch. Marzio Flavio Morini

GRUPPO INTERNO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Area Pianificazione Territoriale

arch. Pietro Pettini – (coordinatore generale)

arch. Lucia Gracili

geol. Riccardo Cinelli

geom. Daniele Crescenzi

p.a. Roberto Fommei

p.i. Eldo Gorelli

Area Ambiente/Conservazione della Natura

agr. Simona Piccini

for. Paolo Stefanini

rag. Daniele Poggioni

Area Sviluppo Rurale

dott. Fabio Fabbri

Area Promozione Economica

dott. Roberto Seghi

Collaboratori gruppo esterno

arch. Alba Ballini Spoglia

arch. Giovanna Pessina

arch. Sara Rossi

d.u. Tiziana Vignozzi

Collaboratori gruppo interno

Area Pianificazione Territoriale

arch. Mauro Pasquali

dott. Greta Fabiani

ing. Gianluca Fedeli

rag. Maria Assunta Moschiano

rag. Gabriele Pisicchio

Area Ambiente/Conservazione della Natura

dott. Renzo Rossi

dott. Marilyn Magro

dott. Stefania Marseglia

dott. Rosa Sorrentino

p.ch. Patrizia Bernardini

geom. Antonella Nelli

rag. Denio Sclavi

Area Promozione Economica

dott. Cristina Mazzolai

dott. Lorella Dragoni

rag. Loredana Grossi

Area Sviluppo Rurale

dott. Claudio Galli

geom. Guido Turacchi

Area Infrastrutture Manutenzione Difesa del Suolo

ing. Massimo Luschi

ing. Barbara Manganaro

geom. Massimo Bartalucci

Statistica

Cristina Raffo

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Andrea Bencivenni

Massimo Cipriani

Marco Sorresina

Enti ed organismi invitati a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il quadro conoscitivo (art. 15, c. 2 lettera c, L.R. n. 1/05) ed eventuali pareri, nulla osta o assensi comunque denominati:

- Comuni: Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Cinigiano, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano
- Comunità Montane: Monte Amiata Area Grossetana, Colline Metallifere, Colline del Fiora, Arcipelago Toscano
- Regione Toscana
- Parco Nazionale Arcipelago Toscano
- Parco Regionale della Maremma
- Autorità di Bacino:
 - Nazionale del Fiume Tevere, Interregionale del Fiume Fiora, Regionali del Fiume Ombrone e Toscana Coste
- ATO n. 9 - Consorzio per la Gestione dei Rifiuti
- AATO n. 6 - Ombrone (Sistema Idrico Integrato)
- Consorzi di Bonifica e Acquedotto del Fiora s.p.a.
- Province contermini: Livorno, Pisa, Siena, Viterbo
- Agenzie regionali: ARPAT, ARSIA
- Aziende per la Promozione Turistica: Toscana Promozione, APT
- Associazioni di Categoria economiche
- Associazioni ambientaliste
- Associazioni Sindacali
- Ordini Professionali
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso gli organi periferici e funzionali
- Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e suoi organi e aziende periferiche e funzionali
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere

Autorità Proponente

- Provincia di Grosseto
Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità
Settore Pianificazione Territoriale

Garante della comunicazione

- Daniele Crescenzi
Via Cavour, 16 58100 Grosseto
tel. 0564/484772
d.crescenzi@provincia.grosseto.it

Autorità Competente

- Giunta Provinciale di Grosseto

Responsabile del Procedimento

- Lucia Gracili
Responsabile Programmazione Territoriale

Autorità Procedente

- Consiglio Provinciale di Grosseto

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
1.2 Premessa.....	5
1.2.1 <i>Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio</i>	6
1.3 L'applicazione della Direttiva europea in materia di VAS.....	13
1.3.1 <i>Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4</i>	13
1.4 La Valutazione strategica in Toscana	17
1.4.1 <i>Legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio (estratto)</i>	18
1.4.2 <i>Il Regolamento di attuazione della LR 1/2005 in materia di valutazione integrata</i>	20
1.4.3 <i>D.Lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA</i>	24
1.4.4 <i>Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza</i>	27
2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA integrata.....	36
2.1 La valutazione Iniziale	36
2.2 La valutazione intermedia e la decisione finale	42
3 RAPPORTO AMBIENTALE.....	46
3.1 Premessa.....	46
3.2 Metodologia utilizzata.....	47
3.2.1 Il metodo di valutazione per il P.T.C. di Grosseto: i principi	48
3.2.2 La coerenza interna	49
3.2.3 Coerenza esterna	50
3.2.4 Sintesi dei contenuti del PTC: la valutazione degli effetti territoriali, ambientali, culturali, sociali ed economici e sulla salute	50
4. MISURE DI MONITORAGGIO.....	56

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.2 Premessa

Fino ad oggi la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 58/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e le sue successive modificazioni.

LA Direttiva 2001/42/CE ha esteso l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi; essa introduce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come strumento per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, al fine di rispondere alla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile.

LA Direttiva 2001/42/CE obbliga, ai fini di una efficace Valutazione Ambientale, alla elaborazione di un rapporto ambientale, allo svolgimento di consultazioni, alla valutazione di quanto abbiano influito il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e alla messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

LA Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D. lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007, poi modificata dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4.

La questione centrale della VAS attiene al problema delle decisioni, cioè all'interpretazione degli esiti della VAS all'interno dei processi decisionali.

La partecipazione del pubblico è riconosciuta infatti come uno degli elementi necessari a garantire l'efficacia delle procedure di VAS. Il massimo di trasparenza possibile, di informazione dell'opinione pubblica e di pubblicità di tutto il processo decisionale risultano requisiti fondamentali della procedura.

La Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente indica agli stati membri, in sede di recepimento, rilevanti linee guida per promuovere la partecipazione del pubblico secondo la definizione ampia fornita dalla Convenzione di Aarhus. In tale direzione si pone anche la Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nei processi decisionali per i piani e programmi a rilevanza ambientale.

LA Direttiva 2001/42 è stata pubblicata in data 21/7/2001 nella Guce L/197 del parlamento e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. LA Direttiva è stata approvata secondo la procedura prevista dall'art. 251 del Trattato dell'Unione europea. Si tratta della cosiddetta procedura di coesione o conciliazione.

**1.2.1 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

delliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 21 marzo 2001, considerando quanto segue:

(1) L'articolo 174 del trattato stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul principio della precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(2) Il quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (5), integrato dalla decisione n. 2179/98/CE del Consiglio (6) relativa al suo riesame, ribadisce l'importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente.

(3) La convenzione sulla biodiversità richiede alle parti di integrare, per quanto possibile e appropriato, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei piani e nei programmi settoriali e intersettoriali pertinenti.

(4) La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

(5) L'adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e programma dovrebbero andare a vantaggio delle imprese, fornendo un quadro più coerente in cui operare inserendo informazioni pertinenti in materia ambientale nell'iter decisionale. L'inserimento di una più ampia gamma di fattori nell'iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci.

(6) I diversi sistemi di valutazione ambientale operanti negli Stati membri dovrebbero prevedere una serie di norme procedurali comuni necessarie a contribuire ad un elevato livello di protezione dell'ambiente.

(7) La Convenzione della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, del 25 febbraio 1991, che si applica sia agli Stati membri sia a altri Stati, incoraggia le parti della convenzione ad applicare

i suoi principi anche a piani e programmi. Alla seconda riunione tra le parti alla convenzione tenutasi a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, è stato deciso di approntare un protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica, da aggiungere alle norme

in vigore sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, per pervenire alla sua eventuale adozione in una riunione straordinaria delle parti alla convenzione in occasione della quinta conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa», prevista per maggio 2003 a Kiev (Ucraina). I sistemi di valutazione ambientale di piani e programmi applicati nella Comunità dovrebbero garantire adeguate consultazioni transfrontaliere quando l'attuazione di un piano o programma in preparazione in uno Stato membro potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro. Le informazioni relative ai piani e ai programmi che hanno effetti significativi sull'ambiente di altri Stati dovrebbero essere trasmesse su una base reciproca ed equivalente in un pertinente contesto giuridico tra gli Stati membri e tali Stati.

(8) Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i principi generali del sistema di valutazione ambientale e lasci agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio della sussidiarietà. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel trattato.

(9) La presente direttiva ha carattere procedurale e le sue disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite. Gli Stati membri

dovrebbero eventualmente tener conto del fatto che le valutazioni saranno effettuate a diversi livelli di una gerarchia di piani e programmi, in modo da evitare duplicati.

(10) Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), e tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(2), potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. Quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente.

(11) Altri piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti possono non avere effetti significativi sull'ambiente in tutti i casi e dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere tali effetti.

(12) Gli Stati membri, nel decidere, dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri fissati nella presente direttiva.

(13) Taluni piani e programmi, a causa delle loro caratteristiche particolari, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(14) Una valutazione, ove prescritta dalla presente direttiva, dovrebbe essere elaborata in modo da contenere informazioni pertinenti come stabilito dalla presente direttiva, identificare, descrivere e valutare i possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonché alternative ragionevoli. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le misure da essi adottate per quanto riguarda la qualità dei rapporti ambientali.

(15) Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri.

(16) Nel caso in cui l'attuazione di un piano o di un programma elaborato in uno Stato membro possa avere effetti significativi sull'ambiente di altri Stati membri, si dovrebbe prevedere che gli Stati membri interessati procedano a consultazioni e che le autorità interessate ed il pubblico siano informate e possano esprimere il loro parere.

(17) Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviarne l'iter legislativo.

(18) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, quando è adottato un piano o programma, le autorità interessate ed il pubblico siano informate e siano messi a loro disposizione dati pertinenti.

(19) Qualora l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie quali la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), la direttiva 92/43/CEE, o la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4), gli Stati membri, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria.

(20) L'applicazione e l'efficacia della presente direttiva dovrebbero essere oggetto di una prima relazione della Commissione cinque anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente ogni sette anni. Allo scopo di integrare ulteriormente le disposizioni per la tutela dell'ambiente e di tener conto dell'esperienza acquisita, la prima relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte di modifica della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la possibilità di ampliarne l'ambito di applicazione ad altre zone/altri settori e ad altri tipi di piani e di programmi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 **Obiettivi**

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva:

- a) per «piani e programmi» s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche
 - che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello azionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
 - che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- b) per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;
- c) per «rapporto ambientale» s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;
- d) per «pubblico» s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Articolo 3 **Ambito d'applicazione**

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,
 - a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.
8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:
 - piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,
 - piani e programmi finanziari o di bilancio.

9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso (1) per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 (2) e (CE) n. 1257/1999 (3) del Consiglio.

Articolo 4 **Obblighi generali**

1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.
2. Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva.
3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5 **Rapporto ambientale**

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.
2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.
3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.
4. Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

Articolo 6 **Consultazioni**

1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.
2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa. 3. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi.
4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.
5. Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.

Articolo 7

Consultazioni transfrontaliere

1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.

2. Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti. Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.

3. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.

Articolo 8 Iterdecisionale

In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 9 Informazioni circa la decisione

1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:

- a) il piano o il programma adottato;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.

2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 10 Monitoraggio

1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

2. Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

Articolo 11 Relazione con le altre disposizioni della normativa Comunitaria

1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.

2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.

3. Per i piani e i programmi cofinanziati dalla Comunità europea, la valutazione ambientale a norma della presente direttiva viene effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria.

Articolo 12

Informazioni, relazioni e riesame

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare le prescrizioni della presente direttiva e comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità di tali relazioni.

3. Prima del 21 luglio 2006 la Commissione invia una prima relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altre tematiche altri settori e ad altri tipi di piani e programmi. Successivamente viene elaborata una nuova relazione di valutazione ogni sette anni.

4. Al fine di garantire la coerenza di impostazione tra la presente direttiva e i successivi regolamenti comunitari, la Commissione riferisce in merito al rapporto tra la stessa e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.

Articolo 13

Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.

4. Prima del 21 luglio 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, informazioni separate sui tipi di piani e di programmi soggetti in forza dell'articolo 3 ad una valutazione ambientale ai sensi della presente direttiva. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Queste sono aggiornate su base periodica.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.

ALLEGATO I

Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
- c) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- f) *possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

(1) *Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.*

ALLEGATO II

Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5

1. *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,*
 - *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,*
 - *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,*
 - *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,*
 - *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*
2. *Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,*
 - *carattere cumulativo degli effetti,*
 - *natura transfrontaliera degli effetti,*
 - *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),*
 - *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),*

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
- dell'utilizzo intensivo del suolo,
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

* * * * *

1.3 L'applicazione della Direttiva europea in materia di VAS

La VAS nel nostro Paese trova applicazione con le modifiche introdotte al D.lgs 152/2006 a seguito della emanazione del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

1.3.1 Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4

Ulteriori disposizioni correttive ed integrate del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (estratto)

PARTE SECONDA

Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)

Titolo I

PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).

Art. 4. Finalità'

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
 - a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità' di assicurare che l'attività' antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità' e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività' economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività' normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
 - a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità' di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Art. 5. Definizioni

1. Ai fini del decreto si intende per:
 - a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità', l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
 - p) autorità' competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità', l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;

- q) *autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;*
- r) *proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;*
- s) *soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita' in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;*
- t) *consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;*

Art. 6.

Oggetto della disciplina

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

Art. 7.

Competenze

2. *Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.*
7. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:*
 - a) *i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;* b) *i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;*
 - c) *eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione;*
 - d) *le modalita' di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.*

Titolo II

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 11.

Modalita' di svolgimento

1. *La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:*
 - a) *lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';*
 - b) *l'elaborazione del rapporto ambientale;*
 - c) *lo svolgimento di consultazioni;*
 - d) *la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;*
 - e) *la decisione;*
 - f) *l'informazione sulla decisione;*
 - g) *il monitoraggio.*
2. *L'autorita' competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:*
 - a) *esprime il proprio parere sull'assoggettabilita' delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;*

- b)collabora con l'autorita' proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonche' l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio di cui all'articolo 18;
- c)esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonche' sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;.
3. La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione .
 4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
 5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Art. 12.

Verifica di assoggettabilita'

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente con l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Art. 13.

Redazione del rapporto ambientale

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo modalita' concordate, all'autorita' competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso.

Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

- 6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.*

Art. 14. Consultazione

- 1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.*
- 2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.*
- 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.*
- 4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto.*

Art. 15. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione

- 1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.*
- 2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.*

Art. 16. Decisione

- 1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.*

Art. 35. Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.*
 - 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.*
- 2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.*
- 2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.*

Il medesimo art. 35 al c. 3 stabilisce che le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del DLgs. N. 4 /2008 sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'Avvio del procedimento.

La Provincia pur avendo nella sostanza adempiuto alla normativa sulla VAS (procedure di ascolto e informazione, divulgazione, ecc...), ma non negli aspetti formali in quanto non erano vigenti le disposizioni in materia, ha seguito in tutte le sue forme le procedure ed i contenuti oggi previsti.

* * * * *

Come si evince dal complesso delle normative sopra riportate, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale. E' preordinata a integrare il procedimento di elaborazione, adozione e approvazione di detti piani o programmi con valutazioni ambientali, assicurando che contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile e duraturo.

La procedura di VAS ha natura endoprocedimentale ed è quindi effettuata durante il processo di formazione del piano o del programma e prima della sua approvazione definitiva. Essa è quindi parte integrante delle procedure ordinarie utilizzate per l'adozione e approvazione dei Piani e dei programmi elaborati per la valutazione e corretta gestione delle risorse.

Sono sottoposti a VAS anche i Piani/programmi per i quali è necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (in questo caso la valutazione d'incidenza è compresa nella procedura di VAS) in considerazione di possibili impatti sulle zone di protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria (ZPS – SIC).

Previa verifica di assoggettabilità che dia esito positivo sugli impatti significativi che potrebbero comportare, sono sottoposte a VAS anche le modifiche a piani e programmi esistenti, per cui anche al PTC vigente della Provincia di Grosseto, per il suo aggiornamento, quindi per la sua nuova stesura.

1.4 La Valutazione strategica in Toscana

La Regione Toscana ha prodotto, già a partire dal 1995, e quindi, in anticipo sull'approvazione della Direttiva europea, una legge sul governo del territorio che, innovando consistentemente la prassi di pianificazione territoriale dei vari livelli di governo, in un'ottica di sussidiarietà, ha di fatto inserito la Valutazione degli Effetti Ambientali degli strumenti urbanistici.

Successivamente, con Delibera di Giunta sono state approvate le "Istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e pianificazione territoriale degli Enti Locali", un manuale per l'applicazione delle valutazioni e infine, Norme Tecniche di raccordo tra la valutazione degli effetti ambientali nei Piani e la VIA.

La valutazione integrata vera e propria degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici trova applicazione con la nuova L.R. 1/2005 sul Governo del Territorio che si applica al Piano Territoriale di Coordinamento (art. 51) della Provincia e al Piano strutturale comunale, oltre agli atti di governo del territorio sia di competenza provinciale che comunale.

1.4.1 Legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio (estratto)

TITOLO II
Norme procedurali comuni
Capo I
Valutazione integrata di piani e programmi

Art. 11 - Disposizioni generali

1. *I comuni, le province e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana ai fini dell'adozione ed approvazione dei seguenti strumenti ed atti:*
 - a) *piano di indirizzo territoriale;*
 - b) *piano territoriale di coordinamento;*
 - c) *piano strutturale;*
 - d) *regolamento urbanistico;*
 - e) *piano complesso di intervento;*
 - f) *atti di cui all'articolo 10, comma 2, qualora incidano sull'assetto definito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi;*
 - g) *le varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma, ove queste costituiscano quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.*
2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono esclusi dalla valutazione integrata i piani attuativi di cui all'articolo 65, salva diversa disposizione del regolamento urbanistico.*
3. *L'esclusione dall'effettuazione della valutazione integrata è espressamente motivata negli atti deliberativi di adozione ed approvazione.*
4. *La valutazione integrata è comunque prevista per gli strumenti della pianificazione territoriale e per gli atti di governo del territorio soggetti a valutazione ambientale strategica secondo la normativa vigente.*
5. *La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio.*
6. *La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, prima dell'approvazione finale, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.*

Art. 12

I raccordi tra gli atti del governo del territorio

1. *I piani e i programmi di settore di cui all'articolo 10, comma 2, e gli altri atti di governo modificativi degli strumenti della pianificazione territoriale, sono soggetti alla valutazione integrata di cui all'articolo 11 e, a tal fine, sono integrati da uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse essenziali del territorio di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi e modalità, gli altri atti delle politiche di settore eventualmente interessati, le possibili sinergie e i parametri per il monitoraggio degli effetti.*
2. *Il provvedimento di approvazione del piano, programma o altro atto di governo del territorio modificativo di alcuno degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché quelli di approvazione di varianti o aggiornamenti di essi, devono dare atto espressamente dell'esito delle verifiche effettuate ai fini della valutazione integrata degli effetti di cui all'articolo 11, comma 1.*

Art. 13

Il monitoraggio degli effetti

1. *Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono sottoposti, da parte dei soggetti istituzionali competenti di cui all'articolo 7, al monitoraggio degli effetti di cui all'articolo 11, comma 1.*

2. Gli atti, di cui al comma 1, individuano, nei casi previsti dalla presente legge, le principali modalità e gli indicatori idonei al monitoraggio medesimo, nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento regionale di cui all'articolo 11, comma 5.

3. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attività di monitoraggio degli effetti di cui al comma 1. A tal fine, a partire dal secondo anno di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 5, e con cadenza biennale, entro il primo semestre di ogni biennio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che evidenzi le azioni di monitoraggio compiute sugli strumenti della pianificazione territoriale e sugli atti di governo del territorio e sui risultati conseguiti in termini di controllo e garanzia della sostenibilità ambientale delle attività pubbliche e private che incidano sul territorio medesimo.

Art. 14

Criteri per l'applicabilità della valutazione integrata

1. Ai fini dell'effettuazione o meno della valutazione integrata di cui all'articolo 11, deve tenersi conto, prioritariamente, della misura in cui l'atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, deve essere inoltre valutato il rapporto di influenza e reciproca interrelazione tra il piano o programma di settore di cui si tratti, e gli altri eventuali atti di programma correlati, ivi compresi quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad esso. Relativamente agli effetti derivanti dal piano o programma, deve esserne preso in considerazione:

- a) l'eventuale carattere cumulativo;
- b) la natura sovracomunale;
- c) l'entità ed estensione nello spazio, tenendo conto dell'area geografica e della popolazione potenzialmente interessata.

3. Ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riguardo:

- a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti;
- b) alla rilevanza del piano o del programma ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente;
- c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;
- d) ai rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- e) al valore ed alla vulnerabilità dell'area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell'utilizzo intensivo del suolo;
- f) al patrimonio culturale presente nella medesima area;
- g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale

Il Regolamento attuativo della Regione Toscana in materia di valutazione integrata, relativo all'articolo 11, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, (Norme per il governo del territorio) è stato approvato dalla Giunta Regionale in data 09 febbraio 2007-regolamento 4R -e pubblicato in data 14 febbraio 2007 sul B.U.R.T. n. 2. Il Regolamento ai sensi dell'art. 13, è entrato in vigore il 17 maggio 2007, quindi dopo l'emanazione del D.Lgs 16/01/'08 n. 4.

La Normativa Regionale Toscana di adeguamento al D.Lgs. 4/'08, è stata emanata dopo che erano trascorsi i dodici mesi previsti e nel frattempo erano stati approvati (con Deliberazione G.R. n. 87 del 09/02/2009) gli "Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della Legge Regionale in materia di VAS e di VIA", stabilendo che in tale periodo transitorio si dovessero applicare in modo coordinato i dispositivi nazionali e regionali.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come definita dal Regolamento di attuazione sopra richiamato, è "il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso".

Nel caso del PTC, il processo di valutazione assume la forma di strumento di controllo e verifica delle scelte progettuali, in grado di integrare le tematiche ambientali e di pianificazione (in questo caso territoriale) allo scopo di produrre uno strumento pianificatorio sostenibile in termini ambientali, sociali, economici e territoriali.

La valutazione integrata si configura quale processo di natura endoprocedimentale che si concretizza durante la fase di elaborazione del Piano per individuare ed affinare i profili di sostenibilità e garantire la coerenza delle scelte adottate.

In questo senso è possibile individuare sinteticamente tre fasi distinte:

- Una prima fase, di natura strettamente strategica, capace di orientare le scelte del Piano Territoriale prima che queste siano state declinate in azioni e, quindi, in grado di fornire un contributo determinante alla definizione di obiettivi e linee di intervento già chiaramente indirizzati verso la sostenibilità.
- Una seconda fase, di natura più strettamente operativa, in cui le potenziali criticità emerse hanno rappresentato uno dei riferimenti principali per l'aggiornamento di un sistema di regole, codice e carta dei principi (componente statutaria del PTC) che definiscono i criteri di valutazione per la verifica della sostenibilità delle azioni, quindi il programma e la restante parte del codice, (componente strategica del PTC) e agli altri strumenti della pianificazione.
- Una terza fase, nella quale i risultati emersi nelle fasi precedenti vengono giudicate in base ai contenuti del P.T.C. vigente e di quello in aggiornamento, Piano di Indirizzo Territoriale e Piani di Bacino.

L'attività di valutazione si concretizza quindi in un processo graduale che investe tutte le fasi nelle quali viene a costituirsi il Piano, dalla definizione di politiche che il piano intende raggiungere, alle linee di intervento da adottarsi e alle azioni di trasformazione previste.

1.4.2 Il Regolamento di attuazione della LR 1/2005 in materia di valutazione integrata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 4/R Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata.

Art. 1 Oggetto

- 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione.*
- 2. Il presente regolamento prevede, all'interno della valutazione integrata, l'effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e degli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e le relative forme di consultazione in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.*
- 3. Il processo di valutazione integrata, comprende tutte le valutazioni degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio previsti dalla l. r. 1/2005, compresi gli adempimenti riferiti ai siti di interesse regionale o comunitario.*

Art. 2 Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:*

- a) al piano territoriale di coordinamento provinciale e relative varianti comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni;
 - b) al piano strutturale comunale e relative varianti ivi comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni;
 - c) agli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e delle province di cui all'articolo 10 della l. r. 1/2005.
2. Gli atti comunali di governo del territorio sono soggetti a valutazione integrata salva diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri di cui all'articolo 14 della l. r. 1/2005.
 3. Gli atti comunali di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori agli atti comunali di governo del territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata sulla base dei criteri di cui all'articolo 14 della l. r. 1/2005. L'esclusione dalla valutazione integrata è soggetta a motivazione.
 4. Gli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e gli atti di governo del territorio di competenza comunale sono soggetti alla valutazione ambientale in attuazione della dir. 2001/42/CE per le parti rientranti nel suo ambito di applicazione.

Art. 3 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
 - a) "pubblico" persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o gruppi;
 - b) "valutazione ambientale" il processo che comprende l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale o atto di governo del territorio da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
 - c) "rapporto ambientale" la documentazione di carattere tecnico scientifico contenente le informazioni di cui allegato 1 della dir. 2001/42/CE .

Art. 4 Processo di valutazione integrata

1. La valutazione integrata è il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.
2. Il processo di valutazione integrata comprende:
 - a) la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa ;
 - b) il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;
 - c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.
3. Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione.
4. Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi previste agli articoli 5 e 7 . La valutazione integrata può essere svolta in un'unica fase o in più fasi in relazione alla complessità del provvedimento oggetto di valutazione, motivandone la scelta nella relazione di sintesi.

Art. 5 Valutazione iniziale

1. Nella fase iniziale la valutazione ha ad oggetto:
 - a) l'esame del quadro analitico comprendente i principali scenari di riferimento e gli obiettivi;
 - b) la fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria degli obiettivi, con particolare riferimento all'eventuale impegno di risorse dell'amministrazione procedente;
 - c) la coerenza degli obiettivi dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale;
 - d) l'individuazione di idonee forme di partecipazione.

2. In tale momento è definito altresì il programma della valutazione comprensivo dei fondi eventualmente disponibili, ivi compresi i fondi per il monitoraggio e per la diffusione dei suoi risultati

Art. 6

Valutazione iniziale di coerenza

1. La valutazione della coerenza degli obiettivi degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) concerne l'analisi della coerenza fra:
- a) il quadro conoscitivo analitico e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in corso di elaborazione;
 - b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale e settoriale;
 - c) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli altri strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio di altri soggetti istituzionali.

Art. 7

Valutazione intermedia

1. Nella fase intermedia la valutazione ha ad oggetto:
- a) i quadri conoscitivi analitici specifici da condividere, la definizione degli obiettivi specifici, le azioni per conseguirli con le possibili soluzioni alternative e l'individuazione degli indicatori;
 - b) la coerenza interna tra gli elementi previsti all'articolo 8, lett. a);
 - c) la coerenza esterna dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti della pianificazione territoriale e atti governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale;
 - d) la probabilità di realizzazione delle azioni previste dallo strumento della pianificazione territoriale o dall'atto di governo del territorio ;
 - e) la valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi delle azioni previste, anche ai fini della scelta tra le possibili soluzioni alternative di cui all'articolo 9;
 - f) la valutazione dell'efficacia delle azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi;
 - g) l'eventuale riformulazione o adeguamento delle azioni dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio ipotizzate e le relative valutazioni.
2. Nella fase intermedia si provvede a:
- a) mettere a disposizione delle autorità e del pubblico i contenuti dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in corso di elaborazione con le modalità di cui all'articolo 12 al fine di acquisire pareri, segnalazioni, proposte, contributi;
 - b) valutare la possibilità di integrare la proposta dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in base agli eventuali pareri, segnalazioni, proposte, contributi acquisiti, trasmettendola alle autorità interessate.

Art. 8

Valutazione intermedia di coerenza interna

1. La valutazione di coerenza interna di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) concerne l'analisi della coerenza fra:
- a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali alternative dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio;
 - b) azioni e risultati attesi dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio.

Art. 9

Valutazione degli effetti attesi

1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi, di cui all'articolo 7 comma 1, lettera e), evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione dello strumento di pianificazione territoriale o atto di governo del territorio, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.

Art. 10

Relazione di sintesi

1. La relazione di sintesi è il documento che descrive tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l'attività di elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio e comprende :
 - a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;
 - b) la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;
 - c) la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;
 - d) il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all'allegato 1 della dir. 2001/42/CE.
2. Preliminarmente all'adozione degli atti deliberativi da parte dei competenti organi dell'amministrazione la relazione di sintesi è messa a disposizione delle autorità e dei soggetti privati interessati, con le modalità di cui all'articolo 12.
3. Al momento dell'adozione degli atti deliberativi i competenti organi dell'amministrazione esaminano distintamente gli esiti del processo di valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e ne tengono conto ai fini della decisione.
4. La relazione di sintesi è allegata agli atti da adottare ai sensi dell'articolo 16 comma 3, della l. r. 1/2005.

Art. 11 Varianti

1. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9 della l. r. 1/2005 e per le varianti agli atti di governo del territorio di cui all'art. 10 della L.R. stessa la valutazione può essere effettuata con modalità semplificata.
2. La valutazione con modalità semplificata comporta la possibilità di prendere in considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla salute umana che possono derivare dalla variante stessa.
3. Nella valutazione, con modalità semplificata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10 fermo restando quando disposto dall'art. 4, comma 3. La valutazione con modalità semplificata è soggetta a motivazione.
4. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, in deroga all'articolo 2 comma 3. anche in caso di valutazione secondo la modalità semplificata di cui al comma 1 del presente regolamento, sono comunque soggetti a valutazione degli effetti ambientali, in attuazione della dir. 2001/42/CE:
 - a) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio che presentano entrambi i seguenti requisiti:
 - 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico;
 - 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale, che deve essere comunque effettuata tenendo conto della valutazione precedente, evitando reiterazioni di procedimenti già svolti;
 - b) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
5. La decisione di applicare la modalità di valutazione semplificata, adottata ai sensi del comma 1, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale, sono contenute nella relazione di sintesi di cui all'articolo 10 e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'articolo 12 .

Art. 12 Partecipazione

1. La partecipazione è parte essenziale della valutazione e i suoi risultati devono essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma le proprie determinazioni.
2. La partecipazione alla valutazione integrata dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso:
 - a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste;

- b) l'informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini dell'informazione e partecipazione e l'accessibilità dei contenuti.
- c) il coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale.
3. Il pubblico e le autorità con specifici che competenze ambientali devono disporre tempestivamente di una effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sulla relazione di sintesi, prima della adozione del piano.
4. Nel caso degli atti di governo del territorio costituiscono oggetto di partecipazione i contenuti previsionali individuati dall'ente procedente.

Art. 13
Efficacia differita

1. Le procedure di valutazione integrata si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e alle loro varianti da adottarsi trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

1.4.3 D.Lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA.

DELIBERAZIONE Giunta Regionale 9 febbraio 2009, n. 87

D.Lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il 13.2.2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 (D.Lgs.4/2008) recante "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale" (d.lgs 152/2006);

Rilevato che l'art. 35 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce al primo comma che le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall'entrata in vigore e che in mancanza di norme regionali vigenti trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso, e, al secondo comma, che, trascorso il termine dei dodici mesi, trovano diretta applicazione le disposizioni del decreto medesimo, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili;

Visto il documento di carattere interpretativo sulla portata del citato articolo 35 del D.Lgs. 152/2006, redatto dal gruppo tecnico interdisciplinare appositamente istituito per la predisposizione della legge regionale in materia di VAS e di VIA e approvato dal CTP nella seduta del 20.6.2008, con il quale viene confermata l'applicabilità pro-tempore delle norme regionali vigenti in materia di VAS e di VIA fino al 12.2.2009, accertando, in attesa dell'adeguamento alla normativa statale, l'esistenza di una adeguata copertura normativa regionale in materia;

Vista la delibera n. 635 del 4.8.2008 con la quale la Giunta regionale ha approvato indirizzi applicativi e organizzativi ad integrazione delle norme regionali vigenti (per gli aspetti relativi alla VAS nazionale e interregionale non sufficientemente disciplinati dalle stesse);

Considerato che l'iter per l'approvazione della nuova legge regionale in materia di VAS e di VIA è già stato avviato e che il Documento preliminare della proposta di legge è stato approvato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto;

Considerato che in data 14.10.2008 il Consiglio regionale ha discusso il Documento preliminare sopra citato senza ritenere di emanare indirizzi ai fini della redazione della nuova legge;

Considerato altresì che la Giunta regionale sta provvedendo, attraverso il medesimo gruppo di lavoro, all'elaborazione della proposta di legge regionale in materia che, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, farà luogo ad una disciplina organica ed esaustiva della materia;

Considerato infine che la proposta suddetta non sarà approvata nel termine dei dodici mesi previsti dal decreto medesimo per l'adeguamento alla normativa statale e che è quindi prevedibile che al 13.2.2009 sarà necessario dare applicazione alle norme statali del D.Lgs. 152/2006 applicando in parallelo quelle regionali per le parti compatibili;

Ritenuto pertanto necessario fornire un supporto organizzativo da parte della Regione al fine di orientare in modo omogeneo l'attuazione della VAS per i piani e programmi di competenza della Regione e degli enti locali, in attesa dell'emanazione della nuova legge regionale in materia adeguata ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto inoltre necessario, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e delle norme regionali compatibili, che le singole amministrazioni locali provvedano preliminarmente alla individuazione dell'autorità competente, così come definita dall'art. 5, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto altresì necessario individuare con il presente provvedimento l'autorità competente anche per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;

Ritenuto infine necessario per quanto riguarda la VIA fornire chiarimenti ed indicazioni agli enti, nonché ai soggetti proponenti i progetti, al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione delle normative in materia di VIA per tutti i procedimenti relativi ad opere ricadenti sul territorio toscano;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 5 febbraio 2009;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare la circolare ad oggetto "Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA", di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di individuare, per i piani, programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, la Giunta regionale quale autorità competente per la VAS, che si avvarrà per tale funzione del supporto tecnico istruttorio del NURV;

3. di impartire alle singole amministrazioni locali l'indirizzo di provvedere preliminarmente alla individuazione dell'autorità competente quale condizione imprescindibile per l'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e delle norme regionali compatibili;

4. di incaricare la Direzione generale della Presidenza e la Direzione generale Politiche territoriali e ambientali di individuare le modalità per supportare le amministrazioni locali nell'attuale fase transitoria;

5. di incaricare il Settore Strumenti della valutazione integrata e dello sviluppo sostenibile di attuare gli adempimenti necessari per informare delle disposizioni adottate i Responsabili di piani e programmi e le Direzioni generali regionali.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del medesimo, è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

SEGUE ALLEGATO A

INDIRIZZI TRANSITORI APPLICATIVI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI VAS E DI VIA.

A partire dal 13.2.2009 e nelle more dell'approvazione della legge regionale attuativa del D.Lgs. 152/2006, si individuano gli indirizzi per l'applicazione in questa fase transitoria del decreto legislativo medesimo e della normativa regionale compatibile, di seguito specificati.

Parte A. Valutazione ambientale strategica (VAS)

A1. Attribuzione delle competenze

Con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 152/2006 si ritiene compatibile la normativa regionale, di cui alle leggi regionali n. 49/1999 e n. 1/2005, che individua la titolarità delle competenze in materia di VAS in capo a ciascuna amministrazione cui compete l'approvazione di piani e programmi.

Pertanto, per i piani e programmi di approvazione regionale la competenza in materia è della Regione medesima; per i piani e programmi di approvazione della Provincia la competenza è della Provincia; per i piani e programmi approvati dal Comune o da altro ente locale la competenza è rispettivamente del Comune o dell'altro ente locale.

A2. Modalità di svolgimento della VAS

Per le modalità di svolgimento della VAS riguardanti i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, in particolare gli articoli da 11 a 18.

Resta fermo che le norme regionali vigenti relative alla valutazione integrata (articolo 16 della legge regionale 49/1999 e regolamento 51/R/2006; articolo 11 e seguenti della legge regionale 1/2005 e regolamento 4/R/2007) si applicano in modo coordinato con la VAS, così come disciplinata dal D.Lgs. 152/2006.

Per le modalità di svolgimento della VAS di livello nazionale e interregionale trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 152/2006 e gli indirizzi applicativi approvati con delibera della Giunta regionale n. 635 del 14 agosto 2008.

Ai sensi della legge 205 del 30 dicembre 2008 di conversione del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

A3. Individuazione dell'autorità competente

Ai fini dell'espletamento della VAS secondo le disposizioni del D.Lgs.152/2006 è necessario che ogni amministrazione individui preliminarmente nel proprio ambito l'autorità competente, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del D.Lgs. 152/2006, secondo le attribuzioni di cui al punto A1.

L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale che ne devono caratterizzare la funzione, che sono:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia;*
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.*

Per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Provincia, del Comune o di altro ente locale, l'autorità competente è rispettivamente la Provincia, il Comune o altro ente locale che devono individuare, nell'ambito della propria autonomia, l'organo istituzionale e la struttura organizzativa, nel rispetto dei requisiti sopra richiamati.

A4. Adempimenti relativi alla VAS avviati dal 13.2.2008 e non conclusi alla data del 12.2.2009.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia, per gli adempimenti relativi alla VAS avviati dal 13.2.2008 e non conclusi entro il 12.2.2009, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti definiti al 12.2.2009.

Gli indirizzi transitori regionali, oltre a prevedere che le singole Amministrazioni individuino l'Autorità Competente (Giunta Provinciale), stabiliscono le modalità di svolgimento della VAS coordinando i dispositivi nazionali con quelli regionali. Secondo l'Allegato "A" sono fatti salvi, fino all'entrata in vigore della normativa regionale, i procedimenti avviati dal 13.02.2008 e non conclusi entro il 12.02.2009, dovendosi applicare da tale data il D.Lgs. 4/08. Preme precisare che la Provincia di Grosseto aveva già coordinato la procedura nazionale con quella regionale.

E' con le LL.RR. 10 e 11 del 12 febbraio 2010 che in Toscana viene emanata la normativa coordinata in materia di VAS, VIA e Valutazione di Incidenza.

Tale normativa prevede, tra l'altro, che la VAS debba svolgersi in maniera coordinata con la procedura di valutazione integrata prevista dalla L.R. 1/05 sul governo del territorio, mentre per le disposizioni attuative rinvia ad un successivo Regolamento, a tutt'oggi non emanato. Tali provvedimenti sono di seguito riportati.

1.4.4 Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

TITOLO I - Disposizioni comuni e principi generali

CAPO I - Oggetto e finalità della normativa

Art.1 - Oggetto della legge

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano:

a) la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, di seguito denominata VAS, di cui al titolo II, in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale);

b) la procedura di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, di seguito denominata VIA, di cui al titolo III, in attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale

1. La Regione persegue l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nell'elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l'azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l'azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché del principio "chi inquina paga".

2. La presente legge assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la concreta attuazione, nelle procedure disciplinate nei titoli II e III, dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

TITOLO II - La valutazione ambientale strategica

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 3 - Finalità

1. Le norme di cui al presente titolo II, disciplinano le procedure per la VAS relativa a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, la cui approvazione sia di competenza della Regione e degli enti locali.

2. La Regione assicura che venga effettuata la valutazione ambientale dei piani e dei programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente affinché, attraverso l'integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali, essi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;

b) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine,

permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

c) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); d) rapporto ambientale: il documento redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 24 e con i contenuti di cui all'Allegato 2;

e) verifica di assoggettabilità: il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge;

f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

g) modifica sostanziale: la variazione di un piano o programma che, a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22, risulti comportare effetti negativi significativi sull'ambiente;

h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;

i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;

l) proponente: soggetto pubblico o privato, diverso dall'autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;

m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20;

n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall'articolo 19;

o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

q) consultazione: processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri;

r) parere motivato: provvedimento conclusivo del procedimento di VAS, espresso dall'autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione;

s) dichiarazione di sintesi: documento finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

- a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;
 - b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:
- a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;
 - b) per le modifiche dei piani e programmi di cui al comma 2, compresi quelli che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, ove tali modifiche definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 o sia necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.pr. 357/1997;
 - c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di

riferimento per l'autorizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006; rientrano in questa fattispecie solo i piani e programmi, e le relative modifiche, elaborati per settori diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a).

4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità:

a) i piani attuativi di cui all'articolo 65 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), non

ricongiungibili alle fattispecie di cui al comma 2;

b) i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r. 1/2005 che, pur rientrando nelle fattispecie di cui al comma 2, non comportano varianti o modifiche ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali;

c) i piani di livello attuativo comunque denominati diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) e i piani regolatori dei porti di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per i quali è necessaria la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA per effetto delle norme vigenti, a condizione che non prevedano varianti o modifiche ai piani e programmi sovraordinati; in caso contrario la VAS o la verifica di assoggettabilità si applica a tali varianti o modifiche.

Art. 6 - Casi di esclusione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:

a) piani e programmi finanziari o di bilancio;

b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.

Art. 7 - Obblighi generali

1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla presente legge è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi. La VAS è avviata dal proponente contestualmente all'avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.

2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Art. 8 - Semplificazione dei procedimenti

1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.

2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello, le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

3. L'autorità competente vigila sulla corretta applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 38.

4. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi. Le modalità del coordinamento procedurale sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 38.

5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 1/2005, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all'articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso il proponente e l'autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell'articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23.

6. Per i piani e programmi disciplinati dalla l.r. 1/2005, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all'articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 17 della l.r. 1/2005 sul piano o programma adottato, fermo restando il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 25, comma 2.

7. Ai fini di cui al presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nel programma regionale della società dell'informazione e della conoscenza, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti ed interessati.

Art. 9 - Partecipazione

1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme

e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.

2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 69/2007. A tale scopo, gli enti interessati presentano all'autorità garante della partecipazione apposita domanda, corredata da specifici progetti di promozione della partecipazione e, nel caso degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, validati dai garanti locali nominati dagli enti interessati a norma e ai fini di cui agli articoli 19 e 20 della l.r. 1/2005.

3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l'autorità garante per la partecipazione decide sull'ammissione della domanda di cui all'articolo 14 della l.r. 69/2007 entro quindici giorni dalla presentazione;

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 69/2007;

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'autorità garante per la partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.

Art. 10 - Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio

1. La presente legge assicura che la VAS si svolga in modo coordinato con la procedura di valutazione integrata disciplinata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. In caso di piani e programmi disciplinati dalla l.r. 1/2005, la VAS, ove prescritta, viene effettuata nell'ambito del processo di valutazione integrata secondo le disposizioni della presente legge.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 38, individua le modalità procedurali del coordinamento normativo di cui ai commi 1 e 2.

CAPO II - Disposizioni sui soggetti e sulle competenze

Art. 11 - Attribuzione delle competenze

1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:

a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;

b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;

c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;

d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.

Art. 12 - Autorità competente

1. L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione rispetto all'autorità procedente;

b) adeguato grado di autonomia;

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è individuata nella Giunta regionale.

3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano,

nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 13 - Funzioni dell'autorità competente

1. L'autorità competente:

a) assicura il dialogo con il proponente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso;

b) emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della presente legge;

c) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;

d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.

Art. 14 - Supporto tecnico all'autorità competente

1. La Giunta regionale, in qualità di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del nucleo unificato

regionale di valutazione e verifica, di seguito NURV, di cui all'articolo 16 bis della l.r. 49/1999, in quanto organismo idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espletamento delle attività che ad essa competono sul procedimento di VAS.

2. Analogamente a quanto previsto al comma 1, le autorità competenti per la VAS delle province, dei comuni, degli altri enti locali e degli enti parco regionali, si avvalgono del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti.

Art. 15 - Funzioni del proponente

1. Il proponente provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano o programma. In particolare:

- a) predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all'avvio del procedimento di cui alla l.r. 1/2005 e alle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;
- b) predispone il documento preliminare nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e lo trasmette all'autorità competente;
- c) predispone il documento preliminare di cui all'articolo 23;
- d) collabora con l'autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale;
- e) redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni.

Art. 16 - Funzioni dell'autorità procedente

1. L'autorità procedente:

- a) provvede, ove necessario, su proposta del proponente, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente, informandone il proponente e la stessa autorità competente;
- b) redige la dichiarazione di sintesi, su proposta del proponente;
- c) provvede all'approvazione del piano o programma.

Art. 17 - Esercizio delle competenze in forma associata

1. La Regione, in collaborazione con le province, promuove l'esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2005 e dalla legge regionale 16 agosto 2001 n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

Art. 18 - Soggetti da consultare

1. L'autorità competente, in collaborazione con il proponente, ed in relazione alle scelte contenute in ciascun piano o programma, individua i soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20, che devono essere consultati, tenendo conto:

- a) del territorio interessato;
- b) della tipologia di piano o programma;
- c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Art. 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati

1. Gli enti territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), si considerano interessati alla procedura di VAS qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di un piano o programma.

Art. 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

1. Ai fini di cui alla presente legge, si considerano soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione di piani o programmi.

CAPO III - Disposizioni sulle fasi del procedimento

Art. 21 - Modalità di svolgimento della VAS

1. L'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3;
- b) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
- c) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
- f) la decisione;
- g) l'informazione sulla decisione;
- h) il monitoraggio.

Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predisponde un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge.

2. Il documento viene trasmesso su supporto cartaceo ed informatico, tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.

3. L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio.

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentito il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E' fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web del proponente e dell'autorità competente.

Art. 23 - Procedura per la fase preliminare

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale il proponente predisponde un documento preliminare contenente:

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra proponente e autorità competente.

3. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, l'autorità competente promuove iniziative di semplificazione procedurale per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari, anche secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 38.

Art. 24 - Rapporto ambientale

1. Il rapporto ambientale è redatto dal proponente e contiene le informazioni di cui all'Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare:

a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma;

b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23;

c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;

d) indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio.

2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).

3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all'articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti

ambientali disponibili nell'ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.

4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.

Art. 25 - Consultazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente:

a) il titolo della proposta di piano o programma;

b) l'indicazione del proponente e dell'autorità procedente;

c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

2. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o programma, il rapporto

ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 1 lettera p), e del pubblico, con le modalità di cui al comma 3. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all'autorità competente ed al proponente.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell'autorità competente, del proponente, e dell'autorità procedente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web, ed è trasmessa agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19.

Art. 26 - Espressione del parere motivato

1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l'altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.

3. Il proponente, ove necessario alla luce del parere motivato, predispone in collaborazione con l'autorità competente, una proposta di revisione del piano o programma da sottoporre all'approvazione dell'autorità procedente. A tal fine il proponente informa l'autorità competente sugli esiti delle indicazioni contenute nel parere motivato, ovvero se il piano o programma sia stato soggetto a revisione o se siano state indicate le motivazioni della non revisione.

4. Nella dichiarazione di sintesi si dà atto della comunicazione dell'informazione di cui al comma 3.

Art. 27 - Conclusione del processo decisionale

1. Il proponente trasmette all'autorità procedente competente all'approvazione del piano o programma:

a) la proposta di piano o programma;

b) il rapporto ambientale, unitamente al parere motivato, ed alla documentazione acquisita nell'ambito delle consultazioni;

c) la proposta di dichiarazione di sintesi di cui al comma 2.

2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:

a) del processo decisionale seguito;

b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;

c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;

d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

Art. 28 - Informazione sulla decisione

1. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, deve essere pubblicata sul BURT a cura dell'autorità procedente, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.

2. I documenti di cui al comma 1, sono resi disponibili attraverso la pubblicazione su siti web dell'autorità procedente, dell'autorità competente e del proponente.

Art. 29 - Monitoraggio

1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:

a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;

b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti e di adottare le opportune misure correttive.

2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.

3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.

4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 49/1999. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o

programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali

- 1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il procedimento di VAS è effettuata d'intesa tra le autorità competenti delle regioni cointeressate.*
- 2. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli 22, 23 e 25.*

Art. 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni

- 1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che possono avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali e dei soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli impatti.*
- 2. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.*

Art. 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali

- 1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la cui approvazione sia di competenza degli enti medesimi, la VAS è effettuata d'intesa, rispettivamente, tra le autorità competenti delle province, dei comuni o degli altri enti locali cointeressati.*
- 2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa ai sensi del comma 1, la VAS è effettuata dall'autorità competente dell'ente il cui territorio sia maggiormente interessato dagli interventi di attuazione del piano o programma di cui si tratti.*
- 3. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.*

Art. 33 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente

- 1. La Regione, consultata nell'ambito di procedimenti di competenza statale o di altra regione, è tenuta al deposito presso i propri uffici della documentazione pervenuta. A tal fine la Regione si esprime mediante parere motivato dell'autorità competente, avvalendosi del supporto del NURV, previa acquisizione dei pareri degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello subregionale interessati.*
- 2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui al comma 3, o di enti parco regionali, la Regione si esprime mediante parere motivato dell'autorità competente, avvalendosi del supporto del NURV.*
- 3. Qualora la Regione sia consultata nell'ambito di procedimenti di competenza provinciale o comunale per la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 1/2005, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della stessa legge regionale assicurando il riferimento alle finalità proprie previste per ciascuna delle fasi della VAS di cui agli articoli 22, 23, 25 e 26.*

CAPO IV - Disposizioni di coordinamento, transitorie e attuative

Art. 34 - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza

- 1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifica alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49), tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma.*
- 2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997. La valutazione di incidenza è effettuata con le modalità previste dall'articolo 15 della l.r. 56/2000. La VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche agli esiti della avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.*
- 3. Nei casi di cui al comma 1, l'autorità competente esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza, anche in deroga al termine di novanta giorni di cui al medesimo articolo 26.*
- 4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, deve operare anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.*
- 5. A sostegno dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è istituito apposito fondo finanziario per l'erogazione di contributi finalizzati al reperimento della professionalità tecnica necessaria per l'effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d'incidenza di cui all'articolo 15, comma 4 bis, della l.r. 56/2000. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all'articolo 38, i criteri e le modalità di accesso al fondo stesso.*

Art. 35 - Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi

- 1. Con il regolamento attuativo di cui all'articolo 38, vengono definite le modalità di coordinamento della VAS con la procedura di valutazione integrata dei piani e programmi, di cui alla l.r. 49/1999 e l.r. 1/2005.*

Art. 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005 omissis

Art. 37 - Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di VAS avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

2. Il procedimento di VAS si intende avviato:

a) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all'articolo 22, da parte del proponente all'autorità competente, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 3, per i quali è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità a VAS;

b) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all'articolo 23, da parte del proponente all'autorità competente al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 2 .

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui ai regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 novembre 2006, n. 51/R (Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n.49 "Norme in materia di programmazione regionale" e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio") e con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 4/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di valutazione integrata).

Art. 38 - Disposizioni attuative


1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva un regolamento regionale per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.

2. Il regolamento disciplina inoltre le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata, in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 49/1999 e alla l.r. 1/2005, e ne assicura il coordinamento con la VAS.

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e di approfondimento interpretativo e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.

Valutazione Ambientale Strategica – Procedure

Per una sintesi delle complesse procedure inerenti la VAS, si riporta di seguito uno schema esplicativo:



A tali Laboratori nel mese di febbraio del 2003 la Provincia aveva già dato concretamente il via alle operazioni.

Come previsto, il programma dei lavori aveva preso le mosse da una serie di colloqui preliminari tenutisi nelle sedi di ciascuno dei 28 Comuni e degli altri attori coinvolti nel governo del territorio (Province confinanti, Enti Parco, Comunità Montane, Associazioni di Categoria o a difesa dell'Ambiente ecc... per un totale di altri 40 soggetti consultati). Questi colloqui avevano fornito le indicazioni per selezionare temi e argomenti da discutere insieme. Contemporaneamente era stato aperto un sito *web*, aperto ai contributi di tutti e sempre aggiornato all'evoluzione dei lavori, dove chiunque ha potuto inviare un proprio contributo e trovare in tempo reale tutte le informazioni sull'avanzamento delle operazioni.

La prima fase del lavoro di consultazione era stata dedicata ai colloqui con i rappresentanti delle Amministrazioni Locali, coinvolgendo tutti i Comuni della Provincia, spesso con un'ampia rappresentanza dello staff urbanistico. Conclusa questa fase il 21 marzo, di seguito sono stati svolti colloqui con gli altri attori rilevanti ai fini del governo del territorio. Entrambi questi cicli di consultazione sono stati fondati sul principio dell' *outreaching*, cioè di "andare a trovare" direttamente "a casa loro", ove possibile, i diversi soggetti interessati, in modo da riaffermare simbolicamente la parità di rango e l'autonomia decisionale e di predisporre concretamente le condizioni più favorevoli a un proficuo scambio di opinioni.

Malgrado la loro impostazione informale, tutti gli incontri hanno in effetti prodotto contenuti tecnici di grande valore, già fortemente indicativi della domanda di Piano espressa dal territorio. In tal modo questo semplice giro di consultazione ha prodotto di per sé una serie di risultati autonomamente apprezzabili, che hanno messo l'Amministrazione Provinciale in condizione di meglio orientare i passi successivi di questo processo impegnativo non meno che ambizioso.

Anzitutto si è rilevata una diffusa maturazione nella consapevolezza dell'esigenza di gestire il patrimonio ambientale in materia oculata e responsabile. Tutti i rappresentanti intervenuti hanno dato prova di grande interesse alla tutela del territorio e pieno coinvolgimento nei principi e nelle pratiche del cosiddetto "sviluppo sostenibile".

L'elenco degli argomenti e il programma dei lavori desunti dai colloqui sono stati poi verificati e concordati collegialmente in Forum di apertura del 7 maggio nell'aula magna dell'Università. Una volta concordati i temi, alla fine dello stesso mese hanno avuto inizio le attività dei Laboratori di copianificazione, che hanno visto, per la prima volta in Italia, tutti i Comuni e gli altri soggetti interessati regolarmente riuniti intorno a un tavolo insieme alla Provincia per concertare le modifiche più opportune al P.T.C..

Come previsto, i Laboratori hanno affrontato separatamente la revisione delle regole di governo del territorio da un lato e la messa a punto di strategie di valorizzazione dall'altro. Il programma dei lavori, denominato *Territorio GR2003*, si è così incentrato sull'attività di due Laboratori tematici: il primo (*Territorio GR2003 – Le regole*) ha avuto la finalità di formulare insieme le principali scelte di rinnovamento delle norme vigenti; il secondo (*territorio GR2003 – Le azioni*) ha puntato a concordare con tutti gli interessati i passi essenziali all'attuazione di progetti strategici di rilevanza provinciale.

Coerentemente con gli esiti delle consultazioni, il programma di ciascuno dei due Laboratori si è articolato in relazione a quattro temi: *Risorse naturali, Territorio rurale, Sviluppo insediativo, Estensione del coordinamento per le Regole; Recupero ambientale, Infrastrutture per lo sviluppo, Turismo sostenibile e strategie organiche per le 7 "città" per le Azioni.*

Le riunioni dei Laboratori tematici, aperte a tutti gli interessati, si sono tenute con cadenza bisettimanale presso la sede della Provincia. Dapprima si è lavorato per raccogliere e ordinare tutte le richieste avanzate e per costituire un patrimonio comune di informazioni. Poi si è passati a sviluppare concretamente le singole proposte, fino a farle divenire dei veri e propri "semilavorati" da far confluire nel nuovo Piano.

Nei mesi di maggio, giugno e luglio 2003 si è completato un primo ciclo di tre riunioni, che hanno consentito di mettere a fuoco, per ciascun tema, il quadro della domanda locale e lo scenario delle modifiche auspicabili al Piano vigente. Si sono quindi passate in rassegna le diverse proposte pervenute individuando quelle su cui concentrare maggiormente l'attenzione nelle sedute successive.

Il ciclo delle tre riunioni conclusive, è stato avviato a settembre e concluso alla fine di novembre 2003. Questa seconda fase ha consentito di sviluppare contributi originali secondo modalità di concertazione negoziata.

La partecipazione all'iniziativa *Territorio GR2003* è stata ampia e qualificata. Nel corso delle 72 sedute di lavoro complessivamente tenutesi (24 per le Regole e 48 per le Azioni) sono stati a vario titolo coinvolti tutti i Comuni della provincia. Inoltre molti esponenti della società civile e del mondo imprenditoriale hanno trovato nei Laboratori uno spazio di confronto e promozione.

I Laboratori hanno assommato complessivamente 1.004 presenze (con esclusione dello staff organizzativo), di cui 279 per le *Regole* e 725 per le *Azioni*; la media di presenti a seduta si è aggirata intorno ai 15, numero ottimale per le finalità di partenza dei Laboratori.

Il laboratorio sulle *Regole* ha preso in considerazione 301 diverse questioni; di queste 133 sono state sottoposte a valutazione collegiale, 119 sono state selezionate per i successivi sviluppi, 119 sono state effettivamente prese in carico da un discussant e 75 sono giunte a una formulazione condivisa.

Le *Azioni* hanno riguardato complessivamente 282 iniziative; di queste 61 sono state adottate da un promotore, 40 sono giunte a una fase autonoma di impostazione, 34 di negoziazione e 31 sono state concluse, 24 con assunzione di espliciti impegni operativi.

Gli esiti definitivi di questi Laboratori sono poi confluiti negli elaborati della 1^a Conferenza di Programmazione, quale momento istituzionale di Avvio del procedimento di aggiornamento del Piano ai sensi della allora vigente L.R. 5/95 ed in quelli redatti per la sua successiva Integrazione ai sensi della intervenuta nuova L.R. n. 1/2005 (Avvio del Procedimento approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 3 Luglio 2006). Al fine di meglio evidenziare la partecipazione all'aggiornamento del P.T.C., si allega la Relazione di Sintesi sui Laboratori di Copianificazione GR 2003 (All. C)

Le varie VAS dei lavori sono state pubblicate nel sito della Provincia e rese accessibili a chiunque ne fosse interessato.

Nel delineare più specificatamente le procedure seguite con l'aggiornamento del P.T.C., la 1^a Conferenza di Programmazione si è tenuta 23 Aprile 2004 (L.R. 5/95) ed ha rappresentato, come già detto, l'atto d'Avvio del procedimento formale per l'aggiornamento del P.T.C.

A tale Conferenza sono stati invitati la Regione Toscana, i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti Parco, le Autorità di Bacino, le ATO, i Ministeri dell'Ambiente e per i Beni e le Attività Culturali, le Associazioni di Categoria e Ambientaliste, gli Ordini Professionali, ecc.. ed ha visto la presenza di 135 partecipanti in rappresentanza di cittadini singoli o associati, di Enti pubblici e privati, di Autorità, di Associazioni, ecc.

A seguito di tale Conferenza sono giunti alla Provincia n. 8 contributi, fra soggetti istituzionali, associazioni ambientaliste, di categoria ed aziende private.

I contenuti programmatici della Conferenza del 23 Aprile 2004 hanno rappresentato i principi basilari cui si sono ispirate le successive fasi del lavoro sul P.T.C.; tali principi sottoposti a verifica sono stati i seguenti:

- Interpretare le esigenze collettive come motore di innovazione concettuale e operativa
 - Ottimizzare l'efficacia degli indirizzi nella ricerca di qualità territoriale per tutti
 - Più precisione sul "come" e più flessibilità sul "cosa" fare
 - Complementarità funzionale, integrazione delle risorse e accessibilità diffusa come fattori di valore aggiunto da sviluppare con impegno comune
 - Scolpire nell'immaginario collettivo la nuova dimensione culturale del territorio maremmano
 - Grosseto come *hub* dell'interconnessione "locale"- "globale" in grado di proiettare la provincia in nuovi circuiti mediterranei, europei e mondiali
-
- Specificare e riarticolare in aderenza alle nuove esigenze e potenzialità i criteri evolutivi del "distretto rurale"
 - Sviluppare a livello territoriale gli antichi concetti di "decoro" e "ornato" come patrimonio e responsabilità collettiva
-
- Coordinamento come catalizzatore delle opportunità per governare insieme il territorio
 - Accrescere il ruolo della Provincia come centro di servizi per i Comuni
 - Collegamento sempre più stretto fra pianificazione e atti concreti grazie a un dialogo sempre più efficace tra Enti e soggetti di governo
 - Copianificazione e concertazione come strumenti di solidarietà per uno sviluppo equo e durevole

Gli elementi sostanziali degli elaborati sottoposti alla Conferenza dell'aprile 2004 sono stati i seguenti:

Relazione Programmatica:

- I materiali della *I Conferenza*
- L'impostazione metodologica
- I fattori innovativi dell'aggiornamento
- L'adeguamento al P.I.T.
- L'evoluzione del quadro di riferimento normativo
- L'evoluzione del quadro conoscitivo
- L'avanzamento della programmazione economica e delle politiche di settore
- L'esperienza di attuazione del piano vigente
- La nuova domanda di pianificazione
- La nuova domanda di programmazione concertata
- Gli *slogan* del piano

Criteri di Adeguamento al P.I.T.:

- L'adeguamento del P.T.C. al P.I.T
- I Sistemi territoriali
- I Sistemi territoriali di programma
- I Sistemi territoriali locali

- I Sistemi territoriali funzionali
- Le invarianti strutturali
- La disciplina del P.I.T.
- Le città e degli insediamenti urbani
- Il territorio rurale
- La rete delle infrastrutture
- I rapporti del P.T.C. con la pianificazione settoriale sovraordinata e sottoordinata
- I piani e i programmi sovraordinati per la gestione dell'acqua e del suolo
- Sintesi dei piani e dei programmi settoriali sovraordinati al P.T.C.
- I piani di settore sottoordinati al P.T.C.

Lo Stato Di Attuazione Del P.T.C.:

LE POLITICHE DEL P.T.C. VIGENTE:

- L'ambiente come capitale fisso sociale
- Identità e valori = Unità di Paesaggio e A.R.P.A.
- "Sviluppo diffuso"/"insediamento concentrato"
- Riequilibrio tra costa ed entroterra
- Valorizzazione integrata delle risorse naturalistiche e storico-culturali
- Le Sette "Città" della Maremma

L'ATTUAZIONE DEL PIANO: EFFICIENZA ED EFFICACIA:

- L'efficienza del P.T.C. come catalizzatore della pianificazione urbanistica comunale
- L'aggiornamento del quadro conoscitivo del P.T.C.
- L'efficacia delle Regole nell'indirizzo delle scelte locali
- L'efficienza delle Azioni: l'avanzamento delle iniziative provinciali
- Punti fermi e propositi di aggiornamento

Preme anche segnalare che all'interno del programma di lavoro per l'aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento, la Provincia di Grosseto ha successivamente attivato un ciclo di Seminari su *"La pianificazione del territorio fra identità locale e sviluppo globale"*, che si sono svolti nell'ottobre-novembre 2005.

A ciascun incontro hanno partecipato esperti di varia estrazione (amministratori di altre Province, esponenti della Regione, esperti di rilievo nazionale) che si sono confrontati liberamente sui temi più significativi della Pianificazione.

I tre Seminari monografici hanno affrontato direttamente le questioni emergenti nella programmazione dello sviluppo maremmano i cui temi sono: Sviluppo economico e qualità insediativi - Distretto rurale e identità territoriale - Infrastrutture, trasporti, paesaggio e i due Convegni di sintesi dal titolo: *"Governo del territorio e coordinamento provinciale Parte I: Ruolo ed efficacia del PTC e Parte II: Orizzonti della pianificazione provinciale"*, hanno avuto la finalità di inquadrare le questioni concrete in un quadro metodologico di più ampia validità, come proposto dal precedente seminario Governo del territorio e coordinamento provinciale, organizzato dalla stessa Provincia nel mese di maggio 2002, sopra citato.

I Seminari hanno visto la partecipazione di circa 80 persone a tutti coloro che hanno seguito l'intero ciclo di Seminari (n. 61 partecipanti cui è stato rilasciato un attestato di

partecipazione) ed ha prodotto la pubblicazione di un volume *“Orizzonti del coordinamento provinciale – ruolo, forma, efficacia del PTC”*.

Si rinvia ad una disamina dei contenuti di tale pubblicazione, che rappresenta una utile analisi dell'esperienza fino ad allora acquisita nella attuazione del P.T.C. (Alinea Editrice, Bagno a Ripoli, FI, dicembre 2005).

Successivamente, con Deliberazione Consiglio Provinciale n° 35 del 03 luglio 2006 è stata approvata l'integrazione all'Avvio del Procedimento di aggiornamento del PTC ai sensi della nuova Legge Regionale toscana sul governo del territorio 1/2005, (art. 15 c. 2.) i cui documenti sono stati trasmessi a n. 113 organismi eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi.

Tutti gli atti ed i documenti sono stati anche inseriti nel portale della Provincia (ww.provincia.grosseto.it) quindi resi consultabili da chiunque anche presso l'ufficio del Garante della Comunicazione.

Tutti i contributi pervenuti, sono stati utilizzati per la redazione finale della proposta di aggiornamento del P.T.C adottata in Consiglio Provinciale.

I contenuti programmatici (obiettivi strategici) della Integrazione all'avvio del procedimento del P.T.C. approvati dal Consiglio provinciale, possono così riassumersi:

- RETE delle INFRASTRUTTURE
A12, E78, strade trasversali, piattaforma logistica, corridoio multimodale, portualità, scalo aeroportuale
- POLI di ECCELLENZA
aree produttive (gaia), poli fieristici e termali, centri congressuali e turistici, parchi tematici
- SISTEMI AMBIENTALI
erosione, bonifiche, recupero del degrado, ciclo delle acque, reti ecologiche
- FONTI delle ENERGIE RINNOVABILI
biomasse e mini eolico aziendale, centrali (fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico)
- QUALITÀ del TERRITORIO RURALE
presidio umano, ambientale e paesaggistico; filiere agricole e attività integrative

di seguito si riporta l'elenco degli elaborati oggetto della Integrazione all'Avvio del procedimento luglio 2006:

Relazione:

GLI OBIETTIVI DEL PIANO
LE AZIONI CONSEGUENTI
GLI EFFETTI AMBIENTALI E TERRITORIALI ATTESI
IL QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO
IL RUOLO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
LINEE GUIDA ESSENZIALI INERENTI LA VALUTAZIONE INTEGRATA

ALLEGATI:

- Allegato 1 – Stato di attuazione del P.T.C. vigente
- Allegato 2 – Aspetti evolutivi dell'economia provinciale
- Allegato 3 – Relazione di sintesi dei laboratori di copianificazione Territorio GR2003
- Allegato 4 – Volume Orizzonti del coordinamento provinciale, a cura di A. Vignozzi, Alinea, Firenze 2005
- 1. Relazione finale dei laboratori di copianificazione Territorio GR2003
- 2. Stato di attuazione del P.T.C. vigente
- 3. Aspetti evolutivi dell'economia provinciale
- 4. Tavole
- P.T.C. vigente: stato di avanzamento delle Azioni Strategiche (scala 1:150.000)
- Laboratorio sulle Azioni: stato di avanzamento delle iniziative (scala 1:150.000).

A seguito dell'integrazione all'Avvio del procedimento e relativa trasmissione di tutti gli elaborati agli Enti e soggetti interessati (i medesimi di cui alla presente fase), sono giunti alla Provincia di Grosseto n. 18 contributi, di cui 3 da Associazioni Ambientaliste, 11 da Enti Pubblici, 1 da Associazioni di Categoria e 3 da soggetti privati.

Come si è dato modo di vedere, la partecipazione all'aggiornamento del PTC è risultata quindi, fin dalle prime fasi, un processo in divenire attraverso il quale i cittadini, gli Enti, le Autorità, le Associazioni Ambientaliste e di Categoria hanno potuto sempre partecipare, oltre ad essere stati invitati a fornire durante tutte le fasi, proposte e contributi in genere.

Per un esame dettagliato di tutti gli elaborati prodotti nelle varie fasi di stesura del P.T.C., si rinvia alla copiosa documentazione da tempo pubblicata sul sito della Provincia www.provincia.grosseto.it.

Pertanto il fondamento della Valutazione integrata, rappresentato dalla partecipazione, si può ritenere sostanzialmente rispettato già a partire dalla prima fase del processo di formazione dello strumento, quale forte integrazione tra programma di valutazione e forme di partecipazione interdisciplinare e pubblica.

2.2 La valutazione intermedia e la decisione finale

Le risultanze dei Laboratori effettuate in seno alle procedure dell'aggiornamento del PTC, hanno costituito importante elemento per l'evolversi dei contenuti del Piano.

La seconda fase del processo di valutazione integrata è denominata ai sensi dell'art. 7 del regolamento n.4/R del 9 febbraio 2007 "Valutazione intermedia"; in tale fase sono stati definiti gli obiettivi specifici, le azioni per conseguirli con le possibili soluzioni alternative e l'individuazione degli indicatori; la coerenza esterna rispetto al PIT, ai Piani di Bacino, ecc... la probabilità della loro realizzazione, la valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi, anche ai fini della scelta tra le possibili soluzioni alternative; la valutazione dell'efficacia ai fini del perseguimento degli obiettivi; l'eventuale riformulazione o adeguamento delle azioni del PTC ipotizzate e le relative valutazioni; la valutazione di coerenza interna fra linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali e specifici.

I soggetti Istituzionali, le parti sociali, Associazioni e la cittadinanza in genere sono stati invitati a fornire segnalazioni e contributi.

Sulla base di tali elementi, la Provincia è stata quindi chiamata a valutare integrazioni, segnalazioni, contributi e/o modifiche formulando le proprie "controdeduzioni", quindi a redigere la proposta finale di P.T.C. pervenendo alla decisione in merito alla VAS.

Considerata l'importanza della Valutazione del Piano anche in relazione alla definizione dei tempi per la più ampia partecipazione, la Giunta Provinciale, nella seduta del 08 Aprile 2008, ha determinato un cronoprogramma contenente i tempi sulle procedure sia della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che dell'aggiornamento del PTC, i cui tempi sono stati rispettati e le cui fasi essenziali sono così declinate:

<ul style="list-style-type: none"> MARZO - APRILE 	<p>Incontri Gruppo Tecnico con Assessore Farnetani Definizione Bozza elaborati (stesura finale proposta PTC e Rapporto Ambientale e Relazione di Sintesi)</p>
<ul style="list-style-type: none"> MAGGIO 	<p>Trasmissione Bozza PTC, Rapporto Ambientale Relazione di Sintesi alla Giunta Provinciale Confronto con la Giunta Provinciale avvenuto Martedì 22 Maggio</p>
<ul style="list-style-type: none"> LUGLIO 	<p>A) <u>Convocazione Consiglio Provinciale</u> per illustrazione atti: B) <u>Conferenza interna dei Dirigenti A.P. (Aree/Settori):</u> verifica ambientale interna (incontro avvenuto contestualmente alla presentazione alla Giunta Provinciale il 22 maggio e prevista Conferenza di Servizi interna) C) <u>Comunicazione e Trasmissione della Giunta al Consiglio Provinciale della proposta PTC, Rapporto Ambientale e sua Relazione di Sintesi</u> Presentazione in Consiglio Provinciale avvenuta l'11 luglio 2008</p> <p>D) <u>Pubblicazione</u> dell'Avviso sul BURT (n. 30 del 23.07.'08), sul sito WEB della Provincia, sui quotidiani il Tirreno, Il Corriere di Maremma e la Nazione (Edizione nazionale):</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolo del PTC; - proponente; - precedente; <p>sedi per la visione (<u>Deposito</u>) del Rapporto Ambientale e proposta PTC: Ufficio PTC Via Cavour 16 e Segreteria Generale Piazza Dante, Grosseto; sedi ove consultare la Relazione di Sintesi non tecnica del Rapp.to Ambientale (Comuni e Comunità Montane)</p> <p>E) <u>Trasmissione della proposta PTC</u> a tutti gli Enti/Associazioni interessati in materia ambientale, Province limitrofe, Regione, ecc.</p>
<ul style="list-style-type: none"> SETTEMBRE / NOVEMBRE 	<p><u>Inizio Ricevimento delle osservazioni e contributi</u></p>

	Dalla scadenza delle osservazioni decorrono i 60 gg. per la decisione sulla VAS e l'adozione del PTC da parte del Consiglio Provinciale); termini prorogati al 30/11/2008
• DICEMBRE/GIUGNO	<u>Esame osservazioni</u> e redazione <u>controdeduzioni alla VAS</u> (PARERE MOTIVATO)
• APRILE 2009	<p>A) <u>Decisione</u> del Consiglio Provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto Ambientale (parere/giudizio di compatibilità Ambientale VAS); - Parere Motivato su contributi, suggerimenti (Pareri espressi /controdeduzioni); - Dichiarazione di Sintesi (e monitoraggio) <p>B) <u>Adozione</u> del PTC (Guida al P.T.C., Norme, Schede e Tavole 20 aprile 2009 (delibera C. P. n. 21)</p> <p>C) <u>Pubblicazione</u> Albo Pretorio della Provincia (24.04.'09)</p>
• MAGGIO 2009	<p>A) <u>Pubblicazione sul BURT</u> (n. 19 del 13.05.'09) e Sito web della Provincia; informazioni ai media della decisione VAS e dell'adozione PTC;</p> <p>B) <u>Trasmissione degli atti</u> a tutti gli Enti interessati e partecipanti</p> <p>C) <u>Deposito</u> del PTC c/o Ufficio PTC Via Cavour 16, Grosseto</p>
• AGOSTO- SETTEMBRE 2009	<u>Osservazioni PTC</u> : trascorsi 90 gg. dalla pubblicazione sul BURT per Enti vari , Associazioni, singoli cittadini; 120 dal ricevimento della notizia per Regione Toscana e Comuni (fatti salvi i tempi di sospensione dell'attività amministrativa per il rinnovo degli organi istituzionali comunali)
• SETTEMBRE 2009 - GIUGNO 2010	<p>A) <u>Controdeduzioni</u> alle osservazioni e contributi pervenuti</p> <p>B) <u>Approvazione</u> in Consiglio Provinciale del nuovo PTC con decisione finale VAS</p>

Dal prospetto di cui sopra (Cronoprogramma) si evince che nel mese di Luglio 2008 ha avuto inizio la *fase istituzionale intermedia* di partecipazione alla procedura di VAS, mediante la pubblicazione del Rapporto Ambientale e della proposta di PTC.

Il Documento di Valutazione e la proposta del "nuovo" Piano sono stati pertanto messi a disposizione dei seguenti Enti (oltre ai soggetti privati):

- Comuni: Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Cinigiano, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano.
- Comunità Montane: Monte Amiata Area Grossetana, Colline Metallifere, Colline del Fiora
- Regione Toscana
- Parco Nazionale Arcipelago Toscano
- Parco Regionale della Maremma
- Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere

- Autorità di Bacino:
Nazionale del Fiume Tevere, Interregionale del Fiume Fiora, Regionali del Fiume Ombrone e Toscana Coste
- ATO n. 9 - Consorzio per la Gestione dei Rifiuti
- AATO n. 6 - Ombrone (Sistema Idrico Integrato)
- Consorzi di Bonifica e Acquedotto del Fiora s.p.a.
- Province contermini: Livorno, Pisa, Siena, Viterbo
- Agenzie regionali: ARPAT, ARSIA
- Aziende per la Promozione Turistica: Toscana Promozione, APT
- Associazioni di Categoria economiche
- Associazioni ambientaliste
- Associazioni Sindacali
- Ordini Professionali
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso gli organi periferici e funzionali
- Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e suoi organi periferici e funzionali
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Gli elaborati inerenti la valutazione e la proposta di PTC sono stati resi disponibili presso l'ufficio del Garante della Comunicazione, presso la Segreteria Generale, sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Grosseto (ww.provincia.grosseto.it) e ne è stata data notizia attraverso la stampa ed i media locali, al fine di favorire la partecipazione di tutti i cittadini in forma singola o associata i quali hanno potuto formulare proposte, fornire contributi, istanze ed osservazioni.

Pertanto tutti i soggetti istituzionali, le parti sociali, Associazioni e cittadinanza in genere sono stati invitati a fornire segnalazioni e contributi.

Sulla base di tali elementi, la Provincia ha valutato le proposte pervenute, apportando integrazioni e/o modifiche, quindi formulando le proprie "controdeduzioni" (Parere Motivato) e ha redatto la proposta di P.T.C. per essere adottata in Consiglio Provinciale.

A seguito della procedura di consultazione e pubblicazione sopra riportata, sono stati presentati n. 18 contributi – osservazioni.

Per una migliore qualità tecnica degli atti e per favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa tali segnalazioni, contributi, suggerimenti e osservazioni e relativo parere motivato (accoglimento – totale, parziale o sostanziale - non accoglimento) sono stati raccolti in un'unica articolazione definita "Parere Motivato su contributi, suggerimenti e osservazioni prevenute".

Successivamente, la Giunta Provinciale nella seduta del 07.04.2009 con deliberazione n. 64 ha espresso il Parere Motivato sulla V.A.S. integrata del P.T.C. e ha trasmesso i relativi elaborati al Consiglio Provinciale per la decisione e l'adozione del Piano.

Il Consiglio Provinciale nella seduta del 20 aprile 2009, con Deliberazione n. 21, ha quindi assunto la decisione sulla VAS ed ha adottato il nuovo Piano.

La fase di consultazione ha avuto inizio con la pubblicazione dell'avviso nel BURT (n. 19 del 13.05.2009), con il deposito dei documenti di V.A.S.i. e P.T.C. presso il Settore Pianificazione Territoriale della Provincia e con la pubblicazione degli stessi nel sito web.

Dell'avvenuta pubblicazione sul BURT ne è stata data comunicazione agli Enti, Associazioni e Organizzazioni già interessate durante le precedenti fasi (Avvio del procedimento e V.A.S.) e sopra citati; inoltre, al fine di garantire l'informazione sulla Decisione di V.A.S., è stato chiesto di pubblicare gli elaborati trasmessi sui propri siti Web.

La delibera Consiglio Provinciale n. 21/2009 con i relativi elaborati, è stata inoltre trasmessa il 08/05/2009 alla Regione Toscana ed ai Comuni della Provincia.

A seguito delle elezioni amministrative dell'8 giugno 2009 la nuova Giunta Provinciale che si è insediata, ha ritenuto utile per proseguire il lavoro intrapreso di massima partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel governo del territorio, effettuare una serie di incontri con tutti gli attori operanti sul governo territorio che sono stati così articolati:

27 novembre 2009: Assessori della Regione Toscana all'Urbanistica e Trasporti e all'Ambiente ed Energia; Sindaci ed Assessori all'Urbanistica di tutti i Comuni della Provincia; Presidenti delle tre Comunità Montane ("Colline del Fiora", "Monte Amiata" e "Colline Metallifere"); Presidenti delle Province limitrofe (Arezzo, Siena e Livorno); Presidenti Enti Parco (Parco Regionale della Maremma, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Parco Minerario delle Colline Metallifere, Parco Museo delle Miniere dell'Amiata).

15 Dicembre 2009: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, Ufficio Tecnico del Genio Civile Gr-Si, Autorità di Bacino, Ato n. 6, Ato n. 9, Consorzi di Bonifica, Acquedotto Fiora, A.R.P.A.T., etc...

21 Dicembre 2009: Sindacati, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientaliste, Ordini e Collegi Professionali.

15 Gennaio, 8 Febbraio 2010: Associazione Industriali di Grosseto.

A seguito della pubblicazione, deposito e consultazione del PTC adottato e della decisione VAS, sono pervenuti n. 37 contributi-osservazioni, inoltre sono pervenuti altri n. 12 contributi – osservazioni (di cui n. 6 contributi-osservazioni scaturite dagli incontri effettuati nei mesi di novembre/febbraio sopra richiamati), i cui elementi sono stati comunque nei fatti valutati, o perché già contenuti nelle osservazioni predisposte dall'ufficio o perché presenti nelle osservazioni pervenute entro i termini previsti.

L'esame puntuale dei contributi e delle osservazioni pervenute e relative controdeduzioni formulate, è stato raccolto nel documento: "Parere Motivato Finale e determinazioni assunte su contributi e osservazioni prevenute al PTC adottato".

3 RAPPORTO AMBIENTALE

3.1 Premessa

Come si è avuto modo di vedere l'introduzione della VAS ha offerto l'opportunità di avviare un percorso di verifica dei contenuti del piano utilizzando proprio le metodologie di valutazione introdotta dalla normativa vigente.

La VAS non è infatti cosa separata, o altra, rispetto alla pianificazione, ma è strettamente connessa, e a volte anche coincidente.

L'intera procedura della Valutazione Ambientale Strategica funge da supporto alla pianificazione e ai responsabili delle decisioni, fornendo loro informazioni ambientali pertinenti sulle implicazioni positive e negative del Piano.

La VAS si configura, quindi, come una procedura parallela al processo di pianificazione che concorre alla definizione delle scelte di Piano, con pari dignità rispetto ad altri contenuti.

Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dalla attuazione delle singole scelte di Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni

alternative quelle maggiormente rispondenti sia agli obiettivi del Piano che agli obiettivi di sostenibilità.

Nel contempo la VAS individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali effetti / impatti negativi delle scelte operate dal Piano.

Preme comunque precisare che la proposta di PTC è tutta stata diffusamente incentrata sul principio dello sviluppo sostenibile, *“garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future”* (L. R. 1/05, art. 1).

Il presente documento ha avuto lo scopo, pertanto, di porre le basi per la valutazione delle (eventuali) conseguenze ambientali che si possono determinare con la trasformazione del territorio a seguito della applicazione del Piano soprattutto mediante le politiche locali dei Comuni, oltre alle opere di competenza della Provincia.

La valutazione può essere sviluppata mediante utilizzo di strumenti quantitativi o qualitativi; il PTC della nostra Provincia ha puntato a strumenti qualitativi, con liste di controllo (o matrici) nelle quali sono stati incrociati gli obiettivi ed i contenuti del Piano ed criteri di sostenibilità, programmi di monitoraggio e auspiccate simulazioni nel lungo periodo.

Il metodo che utilizza matrici di incrocio tra contenuti del Piano ed un elenco di criteri di sostenibilità, si è ritenuto essere il processo più idoneo per essere applicato al nostro Piano Territoriale (vigente da undici anni) sul quale gli amministratori hanno stabilito di avviare un percorso di aggiornamento, oltre che di adeguamento alla nuova LR 1/05, ai Reg.ti regionali ed al nuovo P.I.T., compresa la componente paesaggistica.

3.2 Metodologia utilizzata

Per un Piano vigente da diversi anni il cui aggiornamento era in fase di elaborazione avanzata come il P.T.C. della Provincia di Grosseto, e per il quale l'attività di condivisione delle scelte era già stata sin dai primi momenti avviata, la partecipazione, quindi la concertazione si è sviluppata ulteriormente a seguito della emanazione della normativa sulla VAS. Pertanto le fasi del PTC possono così riassumersi:

- Avvio di un *Forum* di discussione con gli attori locali per l'aggiornamento del Piano: Laboratori di Copianificazione: 2003 – 2004 (*Laboratori Territorio GR 2003*) e *Seminari sulla Pianificazione del Territorio: 2005*;
- Verifica sul grado di attuazione e sull'efficacia delle strategie e dei contenuti: 1^a Conferenza di Programmazione del 23 Aprile 2004;
- Riesame degli obiettivi a seguito della emanazione della L.R 1/2005: Integrazione all'Avvio del Procedimento - seduta del Consiglio Provinciale del 3 Luglio 2006;
- Rilettura tecnica del Piano per la individuazione dei punti di forza e dei punti da migliorare con messa a punto dei contenuti rispetto ad ulteriori criteri di sostenibilità: durante tutte le varie fasi di lavoro del gruppo interdisciplinare;
- Verifica strategica di impostazione del Piano, in adeguamento alla direttiva europea, al Dlgs 16 gennaio 2008 n. 4, alle normative-regolamenti regionali ed agli altri strumenti di pianificazione: v. Allegati A e B alla presente Relazione- Rapporto Ambientale;
- Verifica complessiva degli obiettivi e dei contenuti del Piano con le metodologie di partecipazione previste dalla normativa ambientale vigente, dei contributi ed osservazioni acquisite, prima di passare alle procedura formali di adozione e approvazione.

La valutazione effettuata sulla base della L.R. n. 1/05, del D.Lgs. n. 4/2008, del Regolamento Regionale 4/R poi delle LL.RR n. 10 e 11, ha compreso, come si è visto, un processo di natura "integrata": esprimendosi in termini di coerenza del Piano con gli altri Piani vigenti, in termini di effetti ambientali, sulle risorse naturali e non del territorio ed in termini di effetti territoriali socio-economici, per quello che attiene alla popolazione ed alle attività interessate dal Piano.

Il P.T.C. della Provincia di Grosseto nelle sue componenti normativa e programmatica è strutturato in Obiettivi, Prescrizioni, Direttive, Indirizzi e Indicazioni. È evidente quindi che la Valutazione Ambientale integrata del Piano ha riguardato l'apparato normativo.

Considerata la natura del Piano quale strumento di pianificazione di area vasta, che contiene criteri che permeano diffusamente anche i contenuti previsionali, gli stessi rappresentano elementi normativi di "tutela" delle risorse, tali che possono essere considerati collaboranti nel perseguimento del principio dello sviluppo sostenibile, quindi decisamente a saldo positivo nei confronti degli effetti sulle risorse stesse.

In tal senso la VAS non contiene riferimenti ad alternative, fra cui quella "0".

Il Piano è stato quindi valutato:

- Nei suoi Obiettivi generali, nelle sue Prescrizioni e Direttive, nei suoi Indirizzi programmatici (Azioni strategiche) e nelle sue Indicazioni verificandone gli effetti sulle risorse e loro connessione;
- Nei suoi Criteri di compatibilità ambientale, e nel suo Programma di Monitoraggio a medio periodo e nei risultati auspicati nel lungo periodo;
- Nella connessione tra Obiettivi e Norme e pianificazione territoriale generale per la valutazione di coerenza esterna (PIT regionale, P. di Bacino e P. di Tutela delle Acque).

Significativa inoltre al proposito, anche lo *Studio di Incidenza* facente parte anch'esso del PTC e redatta ai sensi del DPR 120/03, della L.R. 56/2000 e delle L.R. 10 e 11/2010 per le aree e le influenze sui SIR ed in particolare sul complesso degli habitat e delle specie naturali da essi tutelati.

3.2.1 Il metodo di valutazione per il P.T.C. di Grosseto: i principi

Valutare gli effetti del Piano sull'ambiente, quindi la sostenibilità del P.T.C., ha significato, come si è visto, valutare gli effetti di ogni obiettivo, di ogni prescrizione, di ogni azione ed indirizzo del Piano sulle risorse, esplicitando prioritariamente, quali di esse potessero essere interessate dal singolo obiettivo.

Successivamente, confrontando lo stato di ogni singola risorsa, (definito tramite il quadro conoscitivo), con lo stato delle tutele previste nella proposta di Piano e con i presumibili singoli effetti negativi, indesiderati o positivi, è stato possibile delineare gli effetti complessivi del Piano sulla singola risorsa e quindi sull'intero arco delle risorse ambientali.

Significativi in tal senso sono stati gli apporti di tutto il Quadro Conoscitivo, quindi il Sistema Informativo Territoriale Provinciale coerente con quello Geografico Regionale, il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della Provincia di Grosseto e il "Documento di Valutazione e monitoraggio del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010" del 31/12/2007.

3.2.2 La coerenza interna

Per la sostenibilità interna del Piano sono stati connessi i seguenti elementi (in relazione a tutti i contenuti del PTC), riferiti alle risorse ed attività previste che rappresentano le componenti (più o meno aggregate) del sistema ambientale:

- **Risorse naturali:** aria, acqua e suolo, coste e litorali, sottosuolo, flora e fauna;
- **Morfologia e insediamenti:** attività acquicole, morfologia territoriale, emergenze morfo – ambientali, permanenze storico – culturali, demani civici, il territorio rurale e quello complementare, struttura insediativa (le 7 “Città” della Maremma), criteri qualitativi e governo dello sviluppo insediativo e criteri qualitativi, centri storici e tessuti di pregio, offerta turistica e attività secondarie e terziarie, infrastrutture in genere, attrezzature e servizi di interesse pubblico, mobilità ed energia.

Definite le risorse, i contenuti normativi si articolano in tre componenti fondamentali:

la *Carta dei Principi*, contenente gli assunti fondamentali, i concetti generali, quindi l'interpretazione condivisa del territorio, le attribuzioni di valore a questa conseguenti e le linee di comportamento concordate per il patrimonio ambientale e insediativo quale sorta di “patto sociale”, o “accordo collettivo”, sulle modalità di gestione delle risorse;

il Codice, contenente l'insieme delle disposizioni che, coerentemente con la Carta, guidano le azioni ordinarie di manutenzione, gestione e trasformazione, per il buon governo del territorio.

il Programma, contenete l'insieme delle azioni strategiche di interesse sovracomunale, corredate dei criteri prestazionali e procedurali con cui promuoverne e coordinarne lo sviluppo in un rapporto di coerenza con la *Carta* e il *Codice*, in cui sono definiti ruoli e modalità operative per il più efficace raggiungimento degli obiettivi concordati.

La combinazione della *Carta* con il *Codice* esprime le politiche di tutela perseguite dal PTC, la combinazione del *Codice* con il *Programma* esprime le politiche di sviluppo. Le *Schede* assumono il ruolo e la forma di veri e propri criteri o indirizzi tecnici.

Seguono i criteri di sostenibilità, quindi gli effetti ambientali e territoriali contenenti i giudizi valutativi, quali:

- **EFFETTI NEGATIVI:** effetti sicuramente negativi sulla risorsa;
- **EFFETTI POTENZIALMENTE NEGATIVI:** effetti pregiudizievoli laddove l'obiettivo si attua con azioni non esplicitamente compatibili;
- **EFFETTI INDIFFERENTI:** quando nonostante il riferimento dell'obiettivo con la risorsa, non sono presumibili effetti e conseguenze di alcun tipo;
- **EFFETTI POTENZIALMENTE POSITIVI:** effetti positivi se il perseguimento dell'obiettivo si attua con azioni compatibili;
- **EFFETTI POSITIVI:** effetti sicuramente positivi sulla risorsa.

La matrice redatta, contiene anche i programmi di Monitoraggio, assicurando così il controllo nel medio periodo sugli impatti e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare le eventuali criticità negative impreviste che potrebbero determinarsi, al fine di adottare le opportune misure correttive.

Per quanto attiene il lungo periodo, il riferimento è la Vision al 2031, quale risultato atteso ed auspicato delle azioni previste, da verificarsi con Rapporti Periodici (v. All. A alla presente

Relazione- Rapporto Ambientale: matrici, contenenti una valutazione di coerenza interna delle Norme di P.T.C. - sintesi).

Il monitoraggio, dei cui risultati sarà dato conto ed informazione nel sito web, sarà effettuato avvalendosi anche del concorso, se necessario, di ARPAT e della Regione Toscana con cui è stato siglato un "Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Provincia di Grosseto per la redazione dei relativi strumenti della pianificazione territoriale (P.I.T. e P.T.C.P.)".

3.2.3 Coerenza esterna

Per quanto concerne la valutazione di coerenza esterna del Piano con gli altri Piani vigenti, in termini di effetti ambientali sulle risorse naturali e non del territorio, oltre a quanto espresso in precedenza, preme evidenziare come la matrice definisca in relazione alle risorse, le coerenze con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale (P.I.T.) e con i Piani di Bacino Idrografici e di Ambito (raffronto fra le Norme/ Schede/ Master Plan e con i P. di Tutela delle Acque) anche in relazione ai contributi pervenuti, articolata secondo i seguenti obiettivi:

- Coerente
- Indifferente

Non emergono elementi di incoerenza o contrasto.

Per la coerenza esterna al PTC si rinvia all'Allegato B della presente Relazione- Rapporto Ambientale (matrici).

3.2.4 Sintesi dei contenuti del PTC: la valutazione degli effetti territoriali, ambientali, culturali, sociali ed economici e sulla salute

Per meglio comprendere la natura delle matrici prodotte, quindi la valutazione effettuata occorre ripercorrere gli elementi fondativi ed i contenuti dell'aggiornamento, quindi del nuovo PTC elaborato.

Preme precisare come, a seguito dei citati *Laboratori Territorio GR 2003*, sia stato fornito un elenco quanto mai esauriente di esigenze e proposte anche di carattere ambientale (per una esplicita ma anche sintetica lettura si rinvia alla "Guida AL PTC").

Dalla lettura critica di tali domande è scaturito un elenco di obiettivi che sono poi stati discussi e integrati con l'apporto dei soggetti coinvolti fino a costituire delle vere e proprie "parole d'ordine" per l'aggiornamento del Piano.

L'aggiornamento ha confermato i caratteri distintivi del P.T.C. vigente, la cui architettura complessiva ha dato buona prova di sé in sede di attuazione: struttura modulare, con apparato normativo articolato in Norme e Schede tecniche di indirizzo; distinzione fra enunciati normativi di diversa natura; complementarità fra elaborati di piano e sistema informativo esauriente. Alcune peculiarità sono state invece riviste o perfezionate. Ad esempio il nuovo P.T.C. non può più essere definito "Il piano delle tre tavole": pur conservando immutata l'originaria scelta di essenzialità, è stato affiancato ai 3 tematismi di partenza (risorse naturali, sistema paesistico e azioni strategiche) un altro elaborato che riassume le principali politiche in materia di insediamenti e infrastrutture e la Vision sopra enunciata, una tavola-manifesto che restituisce, in veste di asintoto, l'assetto futuro della Provincia a P.T.C. attuato.

Lungi dal costituire un ingenuo “libro dei sogni”, quest’elaborato, caratteristico della tradizione operativa dello strategic planning, si pone come vero e proprio atto fondativo dello sviluppo provinciale, una sorta di patto sociale intorno a un modello condiviso per mettere in atto le azioni più utili e coerenti al raggiungimento di tale modello. Di più: l’immagine al futuro della provincia costituirà il riferimento per le azioni di trasformazione. L’aggiunta della Guida al P.T.C., completa quel versante strategico che il piano vigente aveva per primo sviluppato nell’esperienza regionale, in sintonia con il riconoscimento che la stessa L.R. 1/05 ha voluto conferire a questa sfera operativa.

Nel quadro di crescente attenzione ai temi dell’**ecologia** il nuovo P.T.C., pur ribadendo l’impostazione di quello vigente, fornisce indirizzi per la tutela e l’uso sostenibile delle risorse naturali.

Per quanto riguarda la qualità dell’**aria**, vi sono ad esempio criteri più articolati rispetto al Piano previgente, in materia di mitigazione degli insediamenti a impatto elevato, nonché di auspici per la pianificazione della mobilità e della circolazione. La ricerca di qualità si estende poi per la prima volta ai fenomeni dell’inquinamento acustico (introducendo elementi per la tutela degli ambiti sensibili), luminoso (fornendo criteri di razionalizzazione degli impianti e di salvaguardia della visione notturna) ed elettromagnetico. Per canto suo la Provincia assume un impegno di monitoraggio e coordinamento di iniziative per l’elevamento degli standard.

Dal punto di vista della struttura dei contenuti normativi l’aspetto più importante, rispetto al Piano previgente, consiste nella riorganizzazione delle disposizioni in materia di **acqua e suolo**. Considerando che si tratta di due ambiti di fenomeni sistematicamente interrelati, si è infatti scelto di accorparli in un’unica stesura, preferendo semmai differenziare i contenuti, in aderenza all’evoluzione recente delle normative di settore, in relazione alle distinte questioni della prevenzione dei rischi, della tutela delle risorse e dell’uso sostenibile delle stesse.

Ed è proprio quest’ultimo aspetto che, oltre all’estensione e alla precisazione degli accorgimenti per la riduzione dei rischi e del degrado e per la salvaguardia degli acquiferi, ha assorbito le principali attenzioni del P.T.C., sotto forma di un dispositivo che lega l’attuabilità degli sviluppi insediativi alla preventiva disponibilità idrica. All’innovazione normativa corrisponde da parte della Provincia un crescente impegno nella programmazione in cooperazione per di ricerche e interventi volti ad incrementare la risorsa disponibile e la sua sicurezza. Si segnala infine lo specifico rilievo conferito alle attività tipiche legate alla risorsa acqua, dalla *risicoltura all’acquicoltura*.

Per quanto attiene più in particolare la risorsa *suolo* si segnalano, oltre agli aggiornamenti collegati all’avanzamento del quadro normativo, le nuove disposizioni e strategie di intervento per il *recupero dei siti inquinati*, la *lotta all’erosione costiera* (indirizzata verso interventi polivalenti in cui l’efficacia specifica si sposa a più ampi effetti di riqualificazione dei luoghi e dell’offerta turistica), la *tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico*. La disciplina sui litorali estende le sue attenzioni anche alla problematica delle *coste rocciose*.

Anche il sistema del **verde** è oggetto di una trattazione particolarmente accurata, che nel garantire conservazione e sviluppo a un patrimonio di raro valore, affronta i *rimboschimenti compensativi* e il problematico rapporto fra alberature lungo strada, caratteri paesistici dei tracciati stradali ed esigenze di sicurezza.

Consolidate, risultano le politiche di mantenimento dei **corridoi ecologici**.

La descrizione normativa dei caratteri identitari del territorio, intesi con l’accezione ampia e spesso della tradizione nordeuropea, era uno dei cardini concettuali e operativi del P.T.C.

previgente. L'aggiornamento ha da un lato riequilibrato la chiara centralità della materia integrandola con altri contenuti per il governo del territorio; dall'altro ne ha sensibilmente arricchito e specificato la descrizione.

A tal fine, il patrimonio di conoscenza ha condotto a integrare la lettura precedentemente effettuata, incrociando la suddivisione del territorio in *Ambiti, Sistemi e Unità Morfologiche Territoriali (U.M.T.)* con la categoria trasversale dei **Tipi morfologici**, intesi come modelli di assetto caratteristici del territorio grossetano (quali il bosco montano o il paesaggio del campo chiuso) che con diverse declinazioni ricorrono in molteplici Unità.

Il nuovo PTC ha tradotto una sensibile semplificazione: dalle 64 U.M.T. del piano vigente si è passati alle 52 dell'aggiornamento. La grana della lettura viene però ulteriormente affinata articolando ciascuna Unità in più *Settori di Paesaggio* (grosso modo una media di quattro o cinque per Unità) in corrispondenza dei diversi *Tipi*.

Alla elencazione di ciascuna U.M.T., il Piano fornisce le indicazioni di metodo per la valutazione di sostenibilità.

I contenuti del PTC sono raccolti, per quanto riguarda le singole U.M.T., in una Scheda monografica, che presenta importanti novità. Alla Descrizione Normativa e agli Indirizzi per l'Evoluzione (adesso articolati in Identità da rafforzare e Vocazioni da sviluppare), si sono infatti aggiunti *l'Analisi delle Criticità* ed una *Griglia delle Ammissibilità*, che riassume in un quadro sinottico di immediata lettura i criteri da applicare.

Un'ultima importante innovazione riguarda i contenuti della Descrizione, in cui gli spazi aperti e gli assetti agrari sono stati approfonditi con un'ampia lettura delle indicazioni insediative e dei caratteri costruttivi.

Come naturale in un territorio, quale la Provincia di Grosseto, le cui politiche territoriali sono chiaramente incentrate sul concetto di "distretto rurale", l'evoluzione dell'ambito rurale riveste un ruolo decisivo nel P.T.C., quindi il modello di sviluppo economico locale non può incentrarsi esclusivamente sulla produzione agricola in sé e per sé. È ormai chiaro che, fermo restando il ruolo insostituibile del settore, in tutto il mondo occidentale il peso dell'agricoltura nella composizione del P.I.L. subisce particolare flessione anche in ragione delle nuove politiche comunitarie, circa il "disaccoppiamento".

Questo ed altri fenomeni legati a un crescente quadro di competitività globale dove pare imprescindibile che, come dicono molti economisti, ogni realtà locale si concentri su ciò che sa fare meglio degli altri trascurando il resto, hanno fortemente rivoluzionato il quadro strategico del settore nel lungo periodo. Quelli che sembravano gli ambiti privilegiati della piana paiono oggi i più vulnerabili e obsoleti; mentre i territori collinari, finora penalizzati da storiche carenze, appaiono più vocati a sempre meno sporadici successi di nicchia fondati su valori di eccellenza. A questo mutato quadro il nuovo P.T.C. tenta di dare risposte particolarmente sensibili e attente.

Il PTC punta in primo luogo a mantenere la vitalità del **territorio aperto e rurale** della nostra provincia, dando un'interpretazione il più possibile estensiva alle attività integrative laddove coerenti con gli assetti paesistico-ambientali e con il carattere dei luoghi, con particolare attenzione alle potenzialità della produzione di energia da fonti rinnovabili.

A quest'approccio si lega l'insistita riproposizione, oltre che della cosiddetta "filiera corta" su cui ormai tutti concordano, di modalità di cooperazione e condivisione di risorse e servizi, in un quadro di mutuo apprendimento. Il rilancio dei Poli di Servizio all'agricoltura, che il piano sviluppa sia in termini di regole che di azioni, è solo l'aspetto più vistoso di un insieme organico di indirizzi e criteri, che permeano sistematicamente i diversi risvolti normativi. Quest'ultimi, si presentano al tempo stesso alquanto più elastici e friendly in relazione alle nuove esigenze. Basta pensare, da un lato, alla più ampia definizione dei requisiti morfologici

e contestuali dei P.A.P.M.A.A., dall'altro ai nuovi criteri per l'ammissibilità degli incrementi residenziali, ove pertinentemente motivati.

Emerge altresì in questo campo un sostanziale ridimensionamento della distinzione tra destinazione agricola "esclusiva" e "prevalente". Scegliendo di articolare esplicitamente le politiche di sviluppo in relazione agli opposti rischi di congestione e abbandono, si è riservata a questa dicotomia una valenza eminentemente tecnica, assumendo ovunque come default una destinazione "prevalente" e riservando ai Comuni la scelta di qualificare come "esclusive" le sole aree davvero vocate a produzioni di particolare pregio.

Il nuovo PTC si pone anche di fornire criteri generali al fine di ottimizzare lo **sviluppo insediativo** in relazione al principio di sostenibilità, sviluppando la distinzione fra *insediamenti densi e territorio rurale*. Il principio è ancora quello di sviluppare l'analogia con le antiche mura: si ritagliano quindi, entro fasce di rispetto di "rurale non agricolo", i nuovi margini urbani appoggiandoli a segni territoriali forti.

Il PTC punta in tal modo ad eliminare le situazioni insediative incerte e precarie che sogliono costituire la fenomenologia delle frange urbane.

Il PTC articola il territorio in ambiti a forte pressione insediativa (ambiti costieri) **Territori ad Elevata Tensione insediativa (T.E.T.I.)**, dai **Territori ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.)**.

Gli ambiti *T.E.T.I.* sono dunque oggetto di politiche tese, non solo e non tanto a contenere l'entità complessiva della crescita (da indirizzi più attenti alle trasformazioni territoriali ai criteri più qualificanti per gli interventi sul patrimonio rurale), quanto soprattutto a fornire criteri per le modalità e gli usi più opportuni per i nuovi sviluppi (dagli accorgimenti per evitare una sterile proliferazione di "seconde case" alla verifica dei requisiti di produttività degli interventi, cui si collegano incentivi fortemente mirati).

Di converso gli ambiti *T.E.R.A.* sono investiti da politiche di rivitalizzazione ad ampio spettro, comunque tese, al variare della tematica di riferimento, a garantire la permanenza dei residenti, a favorire il rilancio delle attività presenti o potenziali, a ottimizzare il ruolo ricettivo in un sistema integrato che metta in rete risorse locali talora al di sotto della cosiddetta "massa critica" necessaria per farne attrattori autonomi. In quest'ottica, ad esempio gli indirizzi per gli interventi nei centri antichi intendono coniugare la tutela degli aspetti morfologici, ritenuti essenziali all'appetibilità turistica e residenziale dei luoghi, ad una marcata elasticità in termini di modifiche distributive e di interventi di riuso. Mentre le politiche infrastrutturali e per lo sviluppo del commercio prevedono iniziative e incentivazioni tese a garantire la permanenza di una sufficiente dotazione di servizi alle imprese e alla persona. Così pure, in ambito rurale, la disciplina delle trasformazioni si fa viepiù premiale.

Il nuovo PTC ripropone, il modello di sviluppo sperimentato con successo da quello precedente: **crescita virtuosa e diffusa**, fondata sul connubio fra qualità e identità locale e sull'offerta turistica come fattore trainante.

Sia le Azioni Strategiche che i contenuti normativi specificamente dedicati allo sviluppo delle attività economiche sono mirati a favorire in ogni modo, fermi restando gli obiettivi generali di qualità insediativa e inserimento nel contesto territoriale, la crescita di quelle attività che si configurano come contributi seri e di lungo termine al consolidamento del sistema produttivo, commerciale e turistico.

Si intende predisporre a beneficio di tutte le attività economiche una sorta di corsia preferenziale rispetto a un acritico proliferare di alloggi sempre più spesso destinati a ingrossare le fila ormai fin troppo nutrite delle onnipresenti "seconde case".

Per quanto riguarda i singoli settori, la confermata supremazia del **turismo** si traduce nell'obiettivo di perseguire una crescita ancora una volta mirata a un ulteriore salto di qualità dell'offerta e alla destagionalizzazione della domanda. A questa finalità corrispondono scelte

di varia natura, fra le quali val la pena di rammentare: l'innalzamento dell'agriturismo e gli alberghi di campagna in presenza di attività qualificanti; lo sviluppo pianificato del settore golfistico; la programmazione dei poli ricettivi e delle strutture alberghiere in genere; lo sviluppo dei circuiti integrati e dell'offerta consorziata sull'onda delle esperienze avviate; il rilancio della nautica in forma di filiera organicamente interconnessa al territorio.

Lo sviluppo delle **attività produttive e commerciali** è indirizzato in un'ottica congiunta, che definisce indirizzi e criteri di sostenibilità, promovendo la polifunzionalità degli insediamenti. Nel complesso la regolazione del settore è divenuta più elastica e si è arricchita di criteri per l'innalzamento della qualità. Fortemente innovativo è infine il coinvolgimento degli edifici produttivi nello sfruttamento delle F.E.R. .

Importante è comunque la politica di promuovere sul mercato globale il ruolo delle **Cittadelle del Lavoro** proponendole come sistemi integrati di attività e servizi ad elevato grado di funzionalità e di appetibilità ambientale, privilegiando le attività soft con basso impatto ambientale, forte componente di ricerca, elevato valore aggiunto, marcata specializzazione della forza lavoro. Il modello è quello delle technopoles sul tipo Sophia Antipolis.

Nel quadro di accresciuto interesse ecologico, un'attenzione speciale è dedicata allo sviluppo delle **fonti energetiche rinnovabili**, di cui già il Piano precedente era stato antesignano e a cui il nostro territorio appare chiaramente vocato.

In termini quantitativi sono stati distinti due livelli di produzione: strutture per autoconsumo e impianti (centrali).

Per quanto concerne l'*eolico* il conflitto fra modello ecologico generale e impatti paesistici locali è stato risolto definendo criteri di ammissibilità che consentono comunque uno sviluppo del settore anche per le grandi windfarm, laddove il mini-eolico è ammesso pressoché ovunque.

Lo sfruttamento delle *biomasse* è collegato a criteri ben precisi: si incentiva l'uso di materia prima locale e si incentivano modalità di produzione cooperativa con specifico riferimento alla crescita dei Poli di Servizio all'agricoltura.

Per il *solare* si evidenzia la scelta di svilupparlo come attività connessa privilegiata, ove opportuno secondo anche un principio di delocalizzazione che consente all'imprenditore di gestire impianti, ad esempio, nelle zone industriali.

Il PTC affronta poi le questioni connesse alla **mobilità** (Corridoio Tirrenico, la Due Mari, i collegamenti con i porti e verso l'entroterra, ecc...), allo sviluppo dei **servizi** alla persona, all'ottimizzazione delle **attrezzature** mediante il funzionamento "a rete" ed al mantenimento di soglie minime anche nei centri minori, a garanzia del presidio territoriale, incentrando invece nel capoluogo le attrezzature di rango elevato. Il nuovo PTC sviluppa una visione integrata del sistema provinciale di infrastrutture e servizi, attribuendo un ruolo strategico ad un sistema di **capisaldi infrastrutturali** strategici di varia natura, quali: energetici, ecologici, della cultura, della mobilità, del lavoro, della salute e del tempo libero.

Il nuovo Piano infine disegna il futuro auspicato del territorio con estrema chiarezza, delineando, come già enunciato, una **vision di successo al 2031**, nella piena consapevolezza che si tratta di un asintoto irraggiungibile ma nell'altrettanto piena convinzione che è verso questo assetto ideale che occorre far convergere tutti i processi di trasformazione. La concretezza si ravvisa nel collegamento di ognuno degli obiettivi di dettaglio in cui si articola la Vision agli articoli delle Norme o alle Azioni Strategiche che maggiormente contribuiscono al suo raggiungimento.

In quest'ottica il Piano propone per il territorio un futuro in cui le risorse naturali siano «*non solo uno scrigno di tesori, ma anche un set di attrezzi efficienti e disponibili*», mirando a

restituire «l'ambiente pulito e i suoi profumi per la salute di tutti» e a garantire «acqua a volontà, senza rischi né degrado» e «una terra "robusta": stabile e sicura».

In termini di ecosistema e landscape, il motto «la Maremma è la nostra terra: bella e naturale» si articola negli slogan «la "provincia dell'Eden": flora e fauna in armonia con tutti noi» e «la campagna toscana è la più bella del mondo; e quella della Maremma ...».

Per gli insediamenti si prefigura «una rete organica di centri ben tenuti, dove vivere è un piacere e una fonte di ricchezza» e le parole d'ordine sono: «Mens sana in corpore sano: vitalità diffusa in un quadro di complementarità funzionale», «dovunque vai, luoghi inconfondibili e ben curati» e «luoghi emergenti per funzioni eccellenti».

Per le attività e servizi l'obiettivo è sviluppare «eccellenza e identità come fattori di R&S fra tradizione e qualità ambientale», puntando in particolare sul binomio «distretto rurale e agricoltura integrata», sulla prospettiva di poter presto dire «venite a lavorare nel sistema industriale più "verde" e attraente del mondo!» e «parva sed apta mihi: una rete terziaria a misura d'uomo e radicata nel territorio».

Per il turismo e il leisure l'obiettivo è «attrezzare la nostra terra per condividerla con quanti nel mondo abbiano gusto e cultura», sviluppando «un "distretto integrato" per un'offerta di eccellenza» sotto l'egida del «"Mare Maremma": spiagge e porti, hinterland e servizi come moduli interconnessi di un unico organismo sano ed efficiente» e «campagna e montagna come sinfonia di seduzioni da primavera a inverno».

Per le infrastrutture si punta a poter affermare che «tutto funziona, niente disturba» secondo gli slogan «libertà e bellezza: muoversi nel territorio secondo il territorio» e «verso il futuro con fiducia e coraggio: senza rimpianti, ma neanche ipoteche».

Lo stato ideale prefigurato dalla Vision non è altro che l'articolazione concreta e a misura dello specifico locale di un modello evolutivo che in estrema sintesi può essere così definito: «sviluppo diffuso, in assenza di squilibri, fondato sulla valorizzazione delle risorse e delle attrattive ambientali». All'atto pratico, nello sforzo che il Piano fa per avvicinarsi il più possibile allo stato ideale prefigurato dalla Vision, questo modello si concretizza in una serie di politiche che possono essere ricondotte alle singole enunciazioni in cui lo stesso modello si articola.

Per una lettura sintetica ma significativa delle politiche territoriali che la Provincia intende mettere in essere con il nuovo PTC ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile, quindi lo sviluppo diffuso per l'eliminazione degli squilibri e per la valorizzazione dell'ambiente, si rinvia alla "GUIDA AL PTC" che delinea espressamente e sinteticamente il carattere integrato della pianificazione e programmazione territoriale.

Per la coerenza interna al PTC si rinvia all' Allegato A della presente Relazione- Rapporto Ambientale (matrici ambientali).

La definizione della valutazione strategica, oltre che da tutto quanto sopra, è scaturita dall'insieme del processo partecipativo, quindi anche dai contributi formulati, dai pareri, dalle segnalazioni e dalle proposte forniti alla Provincia da tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti e interessati, che sono stati invitati fin dall'Avvio del procedimento a partecipare e da tutti coloro che hanno preso parte alla prosecuzione dei lavori di aggiornamento del P.T.C., prima e dopo l'adozione, quindi fino alla sua approvazione.

Pertanto, ai fini della verifica tecnica per la Valutazione Strategica integrata degli effetti territoriali, culturali, sociali ed economici e sulla salute, si può ritenere che il P.T.C., a seguito delle coerenze interne ed esterne ed a seguito dei correttivi apportati sulla base dei contributi-osservazioni pervenute, non contiene sostanzialmente ricadute ed effetti negativi o

potenzialmente negativi in quanto tutte le Strategie, le Azioni Attuative ed il Programma di Fattibilità, soddisfano requisiti e criteri di sostenibilità.

Le caratteristiche del processo programmatico e la struttura del Piano non hanno reso significativo procedere ad una analisi delle alternative che hanno condotto alla scelta dei contenuti del P.T.C. nella loro forma attuale.

4. MISURE DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio “assicura il controllo degli impatti sull’ambiente derivanti dall’attuazione del P.T.C. approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente eventuali impatti negativi e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi anche, se necessario, del sistema delle Agenzie Ambientali, quindi dell’ARPAT nei limiti e nelle forme previsti della L.R. che disciplina l’attività dell’Agenzia.

Inoltre, a seguito del “Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e Provincia di Grosseto per la redazione dei relativi strumenti della pianificazione territoriale (P.I.T. e P.T.C.P.)”, stipulato il 31 agosto 2009.

Il Tavolo istituzionale appositamente costituito, svolgerà anche un monitoraggio del governo del territorio nella Provincia di Grosseto, valutando conseguentemente forme di sperimentazione al fine di tutelare e valorizzare gli aspetti paesaggistici, storici, ambientali, nel quadro di strategie condivise.

Pertanto il monitoraggio complessivo che sarà effettuato sul PTC, ha il fine sia di valutare gli effetti ambientali in genere, che di adottare eventuali misure correttive, nel corso dell’attuazione del Piano stesso. Nell’ipotesi quindi di una durata del Piano pari a 10 anni, si è ritenuto valutare con cadenza biennale il Piano stesso.

Pertanto il monitoraggio ha il fine sia di valutare gli effetti ambientali del P.T.C. che di adottare eventuali misure correttive, nel corso dell’attuazione del Piano stesso. Nell’ipotesi quindi di una durata ipotizzata del Piano pari a 10 anni, si è ritenuto valutare con cadenza biennale il Piano stesso.

In tal senso il P.T.C. si pone di monitorare, oltre ai criteri generali della Vision:

- Verifica e controllo, laddove necessario, delle componenti del Quadro Conoscitivo;
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici e di sostenibilità prefissati, individuando tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisi e relative misure correttive da adottare;
- Verifica del grado di coerenza interna complessiva e/o puntuale del Piano, valutata su eventuali esigenze di modifica;
- Verifica delle azioni provinciali contenute nel Programma delle Norme oltre al monitoraggio delle risorse ed in particolare:
 - L’inquinamento atmosferico, gassoso, acustico e luminoso di cui all’art. 9 delle Norme;
 - le autorizzazioni rilasciate per commisurarle all’effettiva capacità dei corsi d’acqua (art. 10 delle Norme);
 - la redazione di un apposito piano integrato al fine di ottimizzare il coordinamento concreto degli strumenti di pianificazione, della fiscalità locale e delle azioni per lo sviluppo culturale e socio-sanitario, etc. in ciascuna “Città”.

- Verifica e controllo sugli impatti derivanti sull'ambiente degli atti di governo di settore provinciali correlati al P.T.C.
- Verifica di coerenza con gli strumenti della pianificazione comunale e gli atti di governo del territorio.

Nelle attività di monitoraggio saranno utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti, al fine di evitare duplicazioni.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive, sarà data adeguata informazione attraverso il sito web della Provincia.

Tutte le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio saranno tenute a riferimento, in caso di eventuali modifiche al PTC.